

**B) RELAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI PLURIENNALI
DI SPESA**

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE LEGGI

Servizio editoria (relazioni non pervenute)

Legge 5 agosto 1981, n. 416
Legge 4 agosto 1984, n. 428
Legge 22 dicembre 1984, n. 887
Legge 25 febbraio 1987, n. 67

Protezione civile

Legge 27 dicembre 1983, n. 730
Legge 24 luglio 1984, n. 363
Legge 22 dicembre 1984, n. 887
Legge 28 febbraio 1986, n. 41
Legge 28 ottobre 1986, n. 730
Legge 27 marzo 1987, n. 120
Legge 19 novembre 1987, n. 470

LEGGE 27 DICEMBRE 1983, NR. 730.

Legge finanziaria 1984.

Nell'ambito dello stanziamento previsto dall'art. 37, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, il C.I.P.E., con deliberazione del 22 febbraio 1985, pubblicata nella G.U. n. 80 del 3.4.1987 ha ammesso a finanziamento i seguenti progetti di investimento relativi alla protezione civile: PROTEX (3 aerei G.222) ed ELIPROTEX (3 elicotteri CH-47) per l'importo di milioni 138.000 e S.A.P.I. (sistema abitativo di pronto intervento) per l'importo di milioni 25.000.-

L'acquisto degli aeromobili in premessa è stato effettuato, per conto di questo Ufficio, dal Ministero della Difesa - Direzione Generale delle Costruzioni, delle Armi e degli Armamenti Aeronautici e Spaziali - a mezzo di due contratti di cui uno stipulato con la S.p.A. AERITALIA per i velivoli G.222 (miliardi 74) e l'altro, per gli elicotteri CH-47, con la S.p.A. Costruzioni Aeronautiche Giovanni AGUSTA (miliardi 64).

Al citato Dicastero della Difesa sono stati accreditati, mediante l'istituto della riassegnazione a bilancio, i relativi fondi disponibili - Capitolo 7580 "spese per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili" della Rubrica 35 dello stato di previsione delle spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - per quanto a lire 69 miliardi direttamente a carico del bilancio dello Stato e per la restante somma di 69 miliardi mediante mutuo di finanziamento acceso presso la Banca Europea Investimenti.

L'acquisto del "sistema abitativo di pronto intervento", previsto dal progetto S.A.P.I. per l'importo di 25 miliardi, è stato effettuato con contratto a trattativa privata del 14 ottobre 1985 con la S.p.A. EDIL-PRO, tenuto conto della specificità tecnica del sistema e della conseguente privativa industriale.

Il finanziamento è stato assicurato sul capitolo 7580 direttamente a carico del bilancio, senza ricorso a mutuo B.E.I.,

ed è avvenuto mediante assegnazione di tre tranches rispettivamente di 10, 5 e 10 miliardi costituenti tre lotti di lavorazioni.

Il sistema abitativo - costituito da serie di moduli monofamiliari, bifamiliari, pluriuso e di servizio, nonché da grigliato pedonale e carrabile - offre la sistemazione alloggiativa autonoma ed autosufficiente in caso di emergenza.

La modulistica è stata assunta in carico presso il Centro Polifunzionale della Protezione Civile di Castelnuovo di Porto.

Sull'importo del contratto, interamente eseguito, è risultato un'economia di spesa di lire 111.340.880.-

LEGGE 24 LUGLIO 1984, NR. 363.

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

Autorizza stanziamenti per complessivi 900 miliardi nel quinquennio 1984-1988 poi elevati a 1.100 miliardi dalla legge finanziaria 1985.

La tabella A della finanziaria 1988 ha modulato tale stanziamento fino al 1990.

Per gli stessi interventi di ricostruzione, l'art. 4 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ha stanziato 400 miliardi ripartiti nel quinquennio 1986+1990.

Inoltre, le leggi finanziarie 1987 e 1988 hanno attribuito, mediante ricorso a prestiti esteri, ulteriori autorizzazioni di spesa, rispettivamente di miliardi 450 e miliardi 750 per il completamento degli interventi di cui alla citata legge 363/1984 nonché per il rifinanziamento delle leggi 115/80 e 303/1982.

Con decreti del Ministro per il coordinamento della protezione civile, detti stanziamenti sono stati ripartiti per il soddisfacimento degli interventi previsti dai citati tre provvedimenti legislativi attribuendo, in particolare, alla legge in argomento una quota parte di miliardi 310 per l'anno 1987 e di miliardi 540 per l'anno 1988.

Per effetto dei citati provvedimenti, risulta assegnata complessivamente, per gli interventi in titolo, la somma di miliardi 2.350.-

L'area di tali interventi comprende, in particolare, la somministrazione di buoni contributo per la riattazione e riparazione di edifici privati, interventi sulle opere pubbliche; salvaguardia dei beni culturali, artistici, storici e demaniali; lavori e primi interventi di somma urgenza; ricostituzione scorte materiali assistenziali; costituzione colonne mobili regionali dei Vigili del Fuoco ed acquisto elicotteri a cura del Ministero dell'Interno; acquisto, riparazione e movimentazione roulettes e

containers, contributi per la ricerca scientifica.

Il primo comma dell'art. 4 della citata legge 363/1984 prevede, inoltre, lo stanziamento di miliardi 250 - per il triennio 1984-1986 - diretto al completamento dell'opera di ricostruzione della regione Umbria di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 115 (sisma del 1979 in Valnerina).

Il comma 12 dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 4 (legge finanziaria 1986) ha successivamente precisato che tale finanziamento era da intendersi riferito a tutti i territori di cui alla citata legge 115/1980 (regioni Umbria, Lazio e Marche).

In tale quadro, con decreti del Ministro per la protezione civile, è stato provveduto ad attribuire, per il rifinanziamento della richiamata legge 115/1980, un'ulteriore quota di 230 miliardi, per gli esercizi finanziari 1987 e 1988, a carico dell'autorizzazione si spesa profferta dalle corrispondenti sopracitate leggi finanziarie.

In sintesi, la somma disponibile per gli interventi di cui trattasi ammonta a complessivi miliardi 480.

Lo stato di attuazione della legge in oggetto viene riportato nell'allegato prospetto riassuntivo numerico.

LEGGE 22 DICEMBRE 1984, NR. 887:

Legge finanziaria 1985

Nell'ambito dello stanziamento previsto dall'art. 12, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il C.I.P.E., con deliberazione del 6 febbraio 1986, ha ammesso a finanziamento i seguenti progetti di investimento relativi alla protezione civile: S.A.P.I. (sistema abitativo di pronto intervento) per l'importo di milioni 25.000; ARGO (sistema via satellite per comunicazioni di emergenza e raccolta dati territoriali) per l'importo di milioni 47.670; CO.PI.FER. (sistema abitativo modulare di pronto intervento con utilizzo della ferrovia per esercizio e trasporto) per l'importo di milioni 12.000.

Per quanto concerne il progetto S.A.P.I., trattasi di acquisizione, presso la stessa S.P.A. EDIL-PRO, di modulistica abitativa a completamento del sistema finanziato con la precedente legge finanziaria 1984.

Sull'importo del progetto è stata assegnata a bilancio - capitolo 7580 - la prima assegnazione di milioni 12.458 con la quale è stato stipulato il contratto del 28 novembre 1986 che prevede l'acquisizione di moduli monofamiliari, pluriuso e di servizio, nonchè di grigliato pedonale e carrabile.

La modulistica è stata assunta in carico presso il Centro Polifunzionale della Protezione Civile di Castelnuovo di Porto.

Per la seconda tranches di milioni 12.542, già assegnata a bilancio a completamento del progetto, è in corso di stipula il relativo contratto di acquisto.

La suindicata somma costituisce pertanto residuo proprio alla chiusura del 31.12.1988.-

Per il progetto ARGO, sono state assegnate al capitolo 7580 le prime due tranches, rispettivamente di milioni 23.755 e 14.992,315 per complessivi milioni 38.747,315, con le quali sono state assicurate le prime due fasi di approntamento con contratto stipulato con la S.p.A. TELESPAZIO in data 6 aprile 1987 ed atto aggiuntivo del 12.4.1988.

Il progetto prevede l'acquisizione di sistemi di controllo, stazioni di ripresa televisiva e ricetrasmittente e relativi terminali:

Per il completamento del finanziamento è prevista l'accensione di un mutuo, per il controvalore di circa 10 miliardi, presso la Banca Europea Investimenti:

Infine, per il progetto COPIFER è stata assegnata, a capitolo 7580, la prima assegnazione di milioni 5.980 con la quale si è provveduto a stipulare con la S.p.A. COSTAMASNAGA il contratto, datato 5 dicembre 1986, per l'approvvigionamento di 28 carri specializzati comprendente la modulistica abitativa monofamiliare, semiattrezzata ed intensiva nonchè moduli di servizio, potabilizzatore, ristoro, ambulatorio e magazzino con relativo grigliato pedonale e carrabile:

Verrà stipulata la seconda tranche, per l'importo di milioni 6.020, a completamento dell'intero progetto, non appena tale assegnazione diverrà operante sul citato capitolo 7580.

Lo stato di attuazione dei progetti in premessa viene riportato nell'allegato prospetto riassuntivo numerico.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, NR. 41.

Legge finanziaria 1986.

Nell'ambito dello stanziamento previsto dall'art. 14, comma primo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, il C.I.P.E., con deliberazione del 12 maggio 1988, pubblicata nella G.U. n. 144 del 21.6.1988, ha ammesso a finanziamento i seguenti progetti di investimento relativi alla protezione civile: PROTEX 86 (aerei antincendio) per l'importo di milioni 70.000 e COPIFER (sistema abitativo modulare autonomo di pronto intervento a popolazioni colpite da calamità o in preallarme con utilizzo della ferrovia come elemento distintivo per l'esercizio ed il trasporto) per l'importo di milioni 34.208.-

Per quanto concerne il progetto Protex 86, trattasi di completamento della linea di volo della protezione civile a seguito della deliberazione C.I.P.E. del 22 febbraio 1985 di cui alla legge finanziaria 1984 (legge 27 dicembre 1983, n. 730).

Il relativo contratto, da stipulare a cura del Ministero della Difesa - Costarmaereo - con la S.p.A. AERITALIA, prevede l'acquisto di n. 2 velivoli G.222 antincendio configurati come i precedenti velivoli acquistati con il Protex 84 ed equipaggiati con rampa forata, sistema antighiaccio, motore ed allestimenti per sistema di aviolancio a bassa quota, nonché pubblicazioni tecniche e parti di ricambio per operazioni di 1° e 2° livello tecnico.

La prima assegnazione di milioni 19.500, già affluita a capitolo 7580 della Rubrica 35 del bilancio di questo Ufficio, è in corso di trasferimento al bilancio del citato Dicastero della Difesa mediante l'istituto della riassegnazione.

Per il completamento del finanziamento in titolo è previsto anche il ricorso al mutuo che dovrà essere concesso dalla Banca Europea degli Investimenti.

Per il progetto COPIFER, che segue a completamento di quello previsto dalla precedente legge finanziaria 1985 (legge 22 dicembre 1984, n. 887) è in corso di assegnazione, a capitolo

7580, la prima tranche prevista in complessivi milioni 9.747,500 sulla quale verrà stipulato il relativo contratto con la S.p.A. COSTAMASNAGA:

Lo stato di attuazione dei progetti in premessa viene riportato nell'allegato prospetto riassuntivo numerico.

LEGGE 28 OTTOBRE 1986, NR. 730.

Disposizioni in materia di calamità naturali.

Autorizza, per il quinquennio 1986-1990, stanziamenti per complessivi 1.042 miliardi:

Per le stesse finalità la successiva legge 120/1987 stanZIA, per il triennio 1987-1989, l'ulteriore somma di 34 miliardi:

Tenuto conto degli stanziamenti previsti dall'articolato a favore di altri interventi (fondo per la protezione civile, legge 303/82 e legge 363/84) la somma attinente le esigenze in titolo ammonta a complessivi milioni 628.000.

Trattasi di risorse interamente finalizzate dallo stesso provvedimento legislativo a vari interventi - emergenze idriche, consolidamento del suolo, opere urgenti di ricostruzione, inquinamenti, rifiuti tossici, sistemazione idrogeologica, interventi antisismici - attuati direttamente da Enti statali, Province, Regioni e Comuni cui sono stati trasferiti i relativi fondi.

In particolare, il comma 3 dell'art. 10 prevede lo stanziamento complessivo di 45 miliardi per il triennio 1986-1988 diretto a soddisfare le spese del Centro Polifunzionale della Protezione Civile nonché quelle per il finanziamento dei centri nei quali sono conservati i beni mobili:

Il comma 5 dell'art. 12 stanZIA infine, per il triennio 1986-1988, la somma di 100 miliardi per l'immissione nei ruoli speciali ad esaurimento del personale convenzionato da Enti, Amministrazioni e da Commissari straordinari per esigenze connessi con eventi calamitosi.

Lo stesso articolo prevede anche l'importo di 40 miliardi a base per i trasferimenti statali agli Enti interessati negli anni successivi al 1988.

Le modalità e criteri per il trasferimento dei fondi, per il triennio considerato, sono stati indicati con ordinanza n. 1049/FPC/ZA datata 4 luglio 1987, pubblicata nella G.U. n. 164 del 16 luglio 1987.

Poichè il modulo gestorio complessivo del "Fondo per la Protezione Civile" è caratterizzato da una pluralità di trasferimenti di fondi a favore degli Enti Regionali e provinciali interessati dalle varie calamità, particolare importanza assume, nel contesto della legge, l'art. 13 che dispone da parte dei funzionari delegati alla spesa, e quindi dai predetti Enti la resa diretta alle Ragionerie regionali dello Stato dei relativi rendiconti amministrativi.

Lo stato di attuazione degli interventi complessivi, nonché il trasferimento delle aliquote dell'articolato nella gestione da altri provvedimenti legislativi è stata riportata nell'allegato prospetto riassuntivo numerico.

LEGGE 27 MARZO 1987, NR. 120.

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel Comune di Senise ed in altri comuni interessati dal dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonchè provvedimenti relativi a pubbliche calamità.

Autorizza, per il quadriennio 1986-1989, la spesa di complessivi miliardi 936 di cui 440 miliardi a carico del bilancio dello Stato e miliardi 496 mediante ricorso a mutui esteri.

Tenuto conto degli stanziamenti previsti dall'articolato a favore di altri interventi (legge 874/80, legge 730/86, legge 748/83) la somma attinente le esigenze in titolo ammonta a complessivi miliardi 838.

Nel contesto del dispositivo assume particolare rilevanza lo stanziamento profferito dal comma 1 dell'art. 1 (265 miliardi) diretto a provvedere agli interventi urgenti per incombente pericolo per la pubblica incolumità dovuto a movimenti franosi o a grave dissesto idrogeologico.

Pure rilevante, nel contesto lo stanziamento previsto dal 1° comma dell'art. 10 (200 miliardi) diretto a soddisfare interventi urgenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987.

Lo stato di attuazione degli interventi complessivi è stato riportato nell'allegato prospetto riassuntivo numerico.

LEGGE 19 NOVEMBRE 1987, NR. 470.

Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987.

Autorizza stanziamenti per complessivi 1.080 miliardi nel biennio 1987-1988 di cui 540 miliardi con iscrizione a bilancio e 540 miliardi mediante ricorso a prestiti esteri:

Si fa preliminarmente osservare che dal suddetto stanziamento complessivo è stata detratta la somma di 90 miliardi di cui 40 miliardi trasferiti al "Fondo di solidarietà nazionale" (comma 18 art. 4) e 50 miliardi trasferita al Ministero dei Lavori Pubblici per interventi urgenti di sistemazione idraulica (comma 1 art.7).

Lo stesso provvedimento legislativo prevede inoltre autorizzazioni di spesa per complessivi miliardi 180, senza la relativa copertura finanziaria, finalizzati per 10 miliardi all'attività di ricerca (comma 6 art. 1); 5 miliardi al recupero del territorio del bacino dell'Adda e lago di Como (comma 7 art. 1); 5 miliardi al rimborso anticipi INAIL (comma 5 art. 2); 8 miliardi per contributo alle aziende esportatrici (art. 5/quarter comma 4); 50 miliardi per indennizzi a proprietari di immobili (art. 5/quinqes comma 3); 2 miliardi attribuiti al settore scolastico (art. 8 comma 3); 100 miliardi per interventi nei Comuni e Province di Grosseto, Viterbo e nel Comune di Castellammare di Stabia (art. 11/ter comma 1):

Le relative modalità e procedure di erogazione sono state indicate con Circolare 26 novembre 1987 MPC/UL 16749 pubblicata sulla G.U. 284 del 4 dicembre 1987:

Sulla base alle citate finalizzazioni, resta disponibile, per l'impiego discrezionale, la somma di 810 miliardi che il Ministro per la Protezione Civile, con proprio decreto - su proposta delle Regioni interessate e le Province Autonome di

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Trento e Bolzano, sentito il Consiglio dei Ministri - ha ripartito nella seguente misura: Regione Lombardia ed altri enti operanti nel territorio nazionale miliardi, 560,978; Regione Piemonte, miliardi 46,500; Regione Veneto, miliardi 10; Regione Emilia Romagna, miliardi 26,370; Regione Toscana, miliardi 32,526; Provincia Autonoma Bolzano, miliardi 27,650; Provincia Autonoma Trento, miliardi 3; altre amministrazioni miliardi 62,399.

Con lo stesso decreto è stato previsto un accantonamento di miliardi 40,577 per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti già adottati di entità non ancora determinata e per eventuali lavori di estrema urgenza che dovessero insorgere nello svolgimento delle opere di cui trattasi:

La somma di 100 miliardi prevista dal citato art. 11/ter è stata destinata per 44 miliardi alla Provincia di Grosseto, 44 miliardi alla Provincia di Viterbo e 12 miliardi al Comune di Castellammare di Stabia.

Con successiva legge 20 maggio 1988, n. 159, che prevede ulteriori interventi urgenti per le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987, sono stati stanziati, per l'anno 1988, 745 miliardi ivi compreso il reintegro fondo per la protezione civile ammontante a 140 miliardi.

In particolare, trattasi di erogazioni aggiuntive, per complessivi miliardi 534, a favore della Regione Lombardia per rimborso anticipazioni spettanti per lavori ed interventi disposti dalla stessa regione (miliardi 207 - art. 1 comma 1) e per il superamento della fase critica dell'emergenza (miliardi 327 - art. 2 comma 1).

Per il completamento degli interventi nelle restanti Regioni Piemonte, Emilia Romagna e Veneto, nonché nelle Province Autonome di Trento e Bolzano è stata invece attribuita la somma di miliardi 66 (Art. 3 - comma 1).

Lo stato di attuazione della legge viene relazionata al Parlamento ai sensi del 2° comma dell'art. 11/bis.

Nel prospetto allegato vengono comunque riportati i dati numerici in ordine al predetto stato di attuazione.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL TESORO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Direzione Generale del Tesoro

Legge 25 luglio 1952	n. 949
Legge 23 dicembre 1962	n. 1774
Legge 28 maggio 1973	n. 295
Legge 24 giugno 1974	n. 268
D.P.R. 9 novembre 1976	n. 902
Legge 28 novembre 1980	n. 784
Legge 14 maggio 1981	n. 219
Legge 17 febbraio 1982	n. 46
Legge 25 marzo 1982	n. 94
Legge 10 maggio 1983	n. 189
Legge 5 aprile 1985	n. 118
Legge 3 ottobre 1985	n. 526
Legge 29 gennaio 1986	n. 26
Legge 28 febbraio 1986	n. 44
Legge 1 marzo 1986	n. 64
Legge 11 aprile 1986	n. 113
Legge 8 novembre 1986	n. 752
Legge 22 dicembre 1986	n. 910
Legge 19 novembre 1987	n. 470
Legge 11 marzo 1988	n. 67
Legge 10 agosto 1988	n. 357

LEGGE 25 LUGLIO 1952, N.949 - ART.37 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E RIFINANZIAMENTI

Conferimento al Fondo dotazione costituito presso la Cassa per il Credito alle Imprese artigiane

Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, costituito presso la Cassartigiana, ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n.949, concede contributi negli interessi sui finanziamenti alle imprese artigiane in modo da consentire l'applicazione a carico dei mutuatari di un tasso di favore inferiore a quello di mercato.

Non considerando le leggi che al 1986 hanno esaurito le autorizzazioni di competenza e non hanno più residui, detto Fondo è stato incrementato:

- a) con l'art.30 della legge 7 agosto 1982, n.526 della somma di lire 1.350 miliardi, ripartita in ragione di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1982 al 1990;
- b) con l'art.19/1°c della legge 26 aprile 1983 n.130 della somma di lire 980 miliardi ripartita in ragione di lire 140 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1989;
- c) con l'art.14/6°c della legge 24 dicembre 1984, n.887 della somma di lire 560 miliardi ripartita in ragione di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1985 al 1991;
- d) con l'art.11, 8° e 9° comma della legge 28 febbraio 1986, n.41 della somma di lire 750 miliardi ripartita in ragione di lire 150 miliardi per l'anno 1986, lire 100 miliardi per gli anni 1987 e 1988, lire 30 miliardi per l'anno 1989, lire 100 miliardi per gli anni 1990 e 1991 e lire 170 miliardi per l'anno 1992;
- e) con l'art.3/6°c della legge 22 dicembre 1986, n.910 della somma di lire 490 miliardi ripartita in ragione di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1993;
- f) con l'art.15/43°c della legge 11 marzo 1988, n.67 della somma di lire 840 miliardi inizialmente ripartita in ragione di lire 120 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1994.

Con la legge finanziaria 1989 (541/88 - Tabella A) la quota per l'anno 1989 è slittata all'anno 1992 e successivi.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le autorizzazioni di spesa predette assegnate sul capitolo 7743 del bilancio del Ministero del Tesoro, sono state erogate, a tutto il 1988, regolarmente entro i primi sei mesi di ogni anno. Di conseguenza non risultano residui. Anche per l'esercizio 1989, alla data del 30 giugno, le somme assegnate sono state interamente pagate.

LEGGE 23 DICEMBRE 1962, N.1774 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Contributo a favore del Consorzio Autonomo del Porto di Genova

Con la predetta legge n.1774 è stato rivalutato il contributo che annualmente lo Stato stanZIA a favore del Consorzio Autonomo del Porto di Genova.

In virtù di tale provvedimento l'ammontare annuo della spesa per la manutenzione delle opere e degli arredamenti portuali di Genova passa da lire 4.500.000 a lire 100.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63.

Con legge 20 dicembre 1967, n.1251 (art.1) è stata prorogata la durata del suddetto Consorzio autonomo, scadente il 30 giugno 1984, come previsto dall'art.11 della legge n.156 del 1954, al 31 dicembre 2002.

Successivamente, con legge 22 dicembre 1981, n.798, il contributo in parola è stato ulteriormente elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1980, a lire 7 miliardi annue.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	162.700.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.88	"	64.700.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.88	"	64.700.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.88	"	64.700.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1989 ed i successivi anni	"	98.000.000.000

ESERCIZIO 1989

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	7.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	7.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 28 MAGGIO 1973, N.295 (art.3) e successive integrazioni e rifinanziamenti

Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale.

Il fondo contributi, costituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'art.3 della legge 28 maggio 1973, n.295, corrisponde contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito, effettuate dagli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con lo stesso Mediocredito centrale. Non considerando le leggi che al 1986 hanno esaurito le autorizzazioni di competenza e non hanno più residui, detto fondo è stato incrementato:

- a) con l'art.11 della legge 7 agosto 1982, n.526 della somma di lire 2.290 miliardi ripartiti negli anni dal 1983 al 1990. La quota relativa all'anno 1983 è stata determinata in lire 100 miliardi, quelle relative agli anni dal 1984 al 1987 in lire 280 miliardi, quella per il 1988 ed il 1989 in lire 350 miliardi, quelle per il 1990 in lire 370 miliardi.
- b) con l'art.8 della legge finanziaria 1983 (legge 130/83) della somma complessiva di lire 2.550 miliardi successivamente ridotta con l'art.18, ultimo comma, della legge 27/12/1983, n.730 di lire 26.500 milioni per l'anno 1984. Pertanto l'autorizzazione complessiva di spesa è di lire 2.473.500 milioni.
Della predetta somma lire 88.500 milioni, sono stati assegnati per l'anno 1984, lire 322 miliardi per gli anni dal 1985 al 1987, lire 450 miliardi per gli anni dal 1988 al 1990 e lire 69 miliardi per il 1991.
- c) con l'art.18 - comma 6° e 7° della legge 27/12/1983, n.730 (legge finanziaria 1984) di lire 2.500 miliardi ripartiti in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1985, lire 400 miliardi per gli anni dal 1986 al 1988, lire 200 miliardi per l'anno 1989, lire 700 miliardi per l'anno 1990 e lire 200 miliardi per l'anno 1991
- d) con l'art. 9 della legge 24/12/1984, n.887 (legge finanziaria 1985) di lire 2.400 miliardi ripartiti in ragione di lire 150 miliardi per l'anno 1986, lire 390 miliardi per l'anno 1987 e lire 465 miliardi per gli anni dal 1988 al 1991
- e) con l'art.11/6°c della legge 28/2/1986, n.41 (legge finanziaria 1986 di lire 1000 miliardi ripartiti in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1987, lire 100 miliardi per il 1988, lire 170 miliardi per gli anni 1990 e 1991. La differenza di lire 510 miliardi sarà ripartita con successive leggi finanziarie

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

f) con l'art.3/10c della legge 22/12/1986 n.910 (legge finanziaria 1987) di lire 300 miliardi per l'anno 1987.

Le autorizzazioni di spesa predette, assegnate sul capitolo 7775 del bilancio del Ministero del Tesoro, sono state erogate, a tutto il 1988, regolarmente entro i primi sei mesi di ogni anno. Di conseguenza non risultano residui. Anche per l'esercizio 1989, alla data del 30 giugno, le somme assegnate sono state pagate.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 24 GIUGNO 1974, N.268 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

Piano di rinascita della Sardegna

La legge prevede stanziamenti a favore della Regione autonoma della Sardegna da destinarsi al sostegno e allo sviluppo delle attività economiche dell'isola.

Da uno stanziamento iniziale di 600 miliardi si è giunti, attraverso l'integrazione di 60 miliardi con l'articolo 40 della legge 146/1980, di 33,2 miliardi con il decreto legge 114/1979, decaduto e sostituito con decreto legge 153/1979 convertito in legge 443/1980, di 90 miliardi per effetto della legge 119/1981, di 160 miliardi con la legge 887/1984, di lire 200 miliardi con legge 41/86 - art.11-14c, di lire 230 miliardi con legge 910/86 - art.8, e di lire 330 miliardi con legge 27.2.1989, n.81, a lire 1.703.200 milioni, così ripartiti: 10 miliardi nell'anno 1974, lire 50 miliardi nell'anno 1975, lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978, lire 92.200 milioni nell'anno 1979, lire 70 miliardi nell'anno 1980, lire 80 miliardi nell'anno 1981, lire 90 miliardi nell'anno 1982, lire 100 miliardi nell'anno 1983, lire 110 miliardi nell'anno 1984, lire 160 miliardi nell'anno 1985, lire 200 miliardi nell'anno 1986, lire 230 miliardi nel 1987 e lire 330 miliardi nel 1988.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 1.703.200.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.88	" 1.703.200.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.88	" 1.373.200.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.88	" 1.373.200.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1989 ed i successivi anni	" ---

ESERCIZIO 1989

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 330.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 330.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D.P.R. 9 NOVEMBRE 1976, N. 902

Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale.

Ai termini dell'art.25 del D.P.R. 9 novembre 1976, n.902, la dotazione del Fondo in oggetto è costituita:

- a) dalla somma di lire 2.080 miliardi (destinata agli interventi nei territori meridionali) da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del Tesoro negli anni dal 1976 al 1993 e da corrispondere alla Cassa per il Mezzogiorno relativamente al quinquennio 1976-1980;
- b) dalle somme (destinate agli interventi nel restante territorio nazionale) da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato negli anni dal 1976 al 1988;
- c) dalle somme disponibili, alla data di entrata in vigore del D.P.R. in parola, sulle autorizzazioni di spesa disposte con precedenti provvedimenti legislativi ai fini dell'applicazione della legge 30.7.1959, n.623 e successive modificazioni.

Le autorizzazioni di spesa destinate al bilancio del Ministero del Tesoro trovano collocazione nel capitolo 7773. Lo schema riassuntivo si riferisce a tale capitolo ed in particolare all'Art.1/1c D.P.R. 902/76 (fondo nazionale credito agevolato).

Per l'anno 1989 le autorizzazioni di spesa sono state ridotte da lire 70 miliardi a lire 55.700 milioni per effetto del D.L. 30.12.1988, n.545.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 2.065.700.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.88	" 1.273.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.88	" 1.273.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.88	" 1.273.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1989 ed i successivi anni	" 792.700.000.000

ESERCIZIO 1989

a) impegni assunti nei primi sei mesi	" 55.700.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 55.700.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

LEGGE 28 NOVEMBRE 1980, N. 784 - ART.11 - COMMA 16°

Norme per la realizzazione del progetto di metanizzazione.

La legge sopracitata prevede, all'art.11, comma 16°, che alla realizzazione delle opere di metanizzazione si farà fronte con lire 605 miliardi, che saranno iscritti, negli anni finanziari dal 1980 al 1982 in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Tesoro (capitolo 7802).

La legge 14.5.1981, n.219, all'art.37, ha stanziato la ulteriore somma di lire 100 miliardi per la realizzazione del piano integrativo di metanizzazione per la Campania e per la Basilicata colpite dal terremoto del 1981 e la legge 26 aprile 1983, n. 130 (art.19 ultimo comma), ha integrato di lire 50 miliardi gli stanziamenti previsti per la metanizzazione del Mezzogiorno.

Il D.L. 364 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n.445/87 stabilisce che per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'art.11 della legge 28-11-1980, n.784, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 730 miliardi nel triennio 1987-1989 in aggiunta alle somme già stanziate con precedenti disposizioni legislative.

Detto importo è ripartito in ragione di lire 270 miliardi nell'anno 1987, di lire 180 miliardi nell'anno 1988 e di lire 280 miliardi nell'anno 1989.

Successivamente la legge 11 marzo 1988, n.67 all'art.15/36c incrementa per il 1990 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della legge 784/80 di lire 300 miliardi.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	1.785.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.88	"	1.205.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.88	"	1.205.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto 'il 31.12.88	"	895.970.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1989 ed i successivi anni	"	580.000.000.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESERCIZIO 1989

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	---
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	---
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	309.037.932.960

LEGGE 14 MAGGIO 1981, N.219 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981

La legge 219/81 al titolo VIII, art.85 costituisce due fondi, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, amministrati dal Sindaco di Napoli e dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, quali commissari straordinari di Governo, per gli interventi statali per l'edilizia a Napoli.

La legge sopracitata è stata successivamente modificata ed integrata dalle leggi:

- 22.12.1984, n.887 art.11 comma 9 (lire 800 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986 e lire 700 miliardi per il 1987);
- 28. 2.1986, n. 41 art.16 comma 4 (lire 678 miliardi per l'anno 1986, lire 1792 miliardi per il 1987 e lire 530 miliardi per il 1988);
- 22.12.1986, n.910 art. 6 comma 2 (lire 500 miliardi per l'anno 1987, lire 1250 miliardi per il 1988 e lire 1750 miliardi per il 1989);
- 11. 3.1988, n. 67 art.17 comma 3 (lire 1000 miliardi per l'anno 1989 e lire 1500 miliardi per il 1990).

In base all'ultima modulazione la spesa, iniziata nell'anno 1981-82 avrà termine nell'anno 1990.

Gli importi autorizzati anno per anno dalle leggi sopracitate devono essere ripartiti, dal CIPE con apposita delibera, tra il funzionario delegato per la gestione stralcio del programma straordinario aree esterne del Comune di Napoli - capitolo 7814 del bilancio del Ministero del Tesoro (ex Presidente della Giunta Regionale Campana) e quello delegato per le aree del Comune di Napoli - capitolo 7813 del bilancio del Ministero del Tesoro (ex Sindaco di Napoli).

Si fa presente che il CIPE non ha provveduto al riparto dei fondi autorizzati dalle leggi 910/86 e 67/88, per complessive lire 6.000 miliardi, e pertanto tali fondi non sono stati ancora erogati.

A tutto il 1988 questo Ministero ha impegnato e pagato regolarmente i fondi assegnati in bilancio su entrambi i capitoli e in particolare lire 4.050 miliardi sul capitolo 7813 e lire 2.300 miliardi sul capitolo 7814.

Le quote relative all'esercizio 1988 sono state determinate in lire 353 miliardi per il capitolo 7813 e lire 177 miliardi per il capitolo 7814.

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N.46 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale.

Con la legge 17 febbraio 1982 n.46 recante "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale" è stato, tra l'altro, autorizzato il conferimento della somma di lire 1.700 miliardi al Fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 1089/68.

Della somma di 1.700 miliardi autorizzati dalla legge 46/82 sono stati stanziati in bilancio durante l'anno 1982 solo 700 miliardi assegnati dalla legge 7 agosto 1982 n.526 (art.6 - 1° comma) successivamente ridotti a 672.699.000.000.

La legge 26 aprile 1983 n.130 (finanziaria 1983) ha riportato i 1.000 miliardi restanti assegnandone 500 per l'anno 1983 e 500 per l'anno 1984.

Con la legge finanziaria dell'anno 1985, n.887/84, sono stati corrisposti al Fondo speciale per la ricerca applicata lire 1.800 miliardi di cui lire 500 miliardi per il 1985, lire 600 miliardi per il 1986 e lire 700 miliardi per il 1987.

Con la legge n.110/85 il Fondo predetto è stato integrato di altri 370 miliardi di lire per l'anno 1985.

La legge finanziaria dell'anno 1986 (n.41/86) ha elevato di 250 miliardi l'autorizzazione di spesa dell'anno 1986, la legge finanziaria dell'anno 1987 (n.910/86) ha autorizzato la spesa di ulteriori 500 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988, 1989, e la legge finanziaria dell'anno 1988 (n.67/88) ha autorizzato la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 1988, di lire 500 miliardi per l'anno 1989 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1990.

Con la legge finanziaria dell'anno 1989 (n.541/88) lire 250 miliardi relativi allo stanziamento dell'anno 1989 sono slittati all'anno 1991.

Il successivo D.L. 545/88 ha ridotto del 50% gli stanziamenti previsti per il 1989 delle leggi n.910/86 (da lire 500 miliardi a lire 250 miliardi) e n.67/88 (da lire 250 miliardi a lire 125 miliardi).

Il fondo speciale per la ricerca applicata è stato istituito dall'art.4 della legge 25.10.1968, n.1089, presso l'I.M.I. che lo amministra con le modalità proprie dell'Istituto ed in base ad apposita convenzione stipulata con il Ministero del Tesoro.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'I.M.I. provvede direttamente alle erogazioni. A tal fine l'Istituto chiede periodicamente al Ministero del Tesoro la parziale messa a disposizione degli stanziamenti previsti dalle leggi vigenti. (Tesoro: cap.8176).

a) autorizzazioni complessive	Lit. 6.967.700.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.88	" 5.342.700.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.88	" 5.342.700.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.88	" 1.788.737.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1989 ed i successivi anni	" 1.625.000.000.000

ESERCIZIO 1 9 8 9

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 206.974.952.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" 375.000.000.000
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" 250.000.000.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 25 MARZO 1982, N.94 - ART.1/VIC

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

L'art. 1, 6° comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.9, convertito in legge 25-3-1982, N.94, ha autorizzato, per interventi a favore dell'edilizia sovvenzionata, per il quadriennio 1982-1985, l'assegnazione agli Istituti autonomi per le case popolari e loro Consorzi, nonché ai Comuni, Lire 7.000 miliardi, alla cui copertura si provvederà, tra l'altro, con un apporto dello Stato di Lire 2.000 miliardi, ripartito negli anni dal 1983 al 1985 (Tesoro: cap.7795).

a) autorizzazioni complessive	Lit. 2.000.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.88	" 1.130.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.88	" 1.130.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.88	" 1.130.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1989 ed i successivi anni	" 870.000.000.000

ESERCIZIO 1989

a) impegni assunti nei primi sei mesi	" 100.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 100.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 10 MAGGIO 1983, N.189

Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato.

Con la legge 10 maggio 1983, n.189, l'Azienda F.S. è stata autorizzata a predisporre e a dare esecuzione nel periodo 1983-1992, ad un piano decennale di soppressione, di passaggi a livello, mediante la costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, nonchè di migliorare le condizioni di esercizio di quelli non eliminabili, per una spesa complessiva presunta di 1.700 miliardi di lire.

L'Azienda F.S. è autorizzata ad assumere impegni, anche in via immediata, fino alla concorrenza della somma di 330 miliardi di lire. I pagamenti non potranno superare i 150 miliardi di lire per l'anno 1983 e per l'anno 1984, i 30 miliardi di lire per l'anno 1985 e i 150 miliardi di lire per l'anno 1986. La rimanente somma è stata suddivisa con le successive leggi finanziarie in ragione di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1991 e lire 470 miliardi per il 1992.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 1.700.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.88	" 780.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.88	" 780.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.88	" 780.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1989 ed i successivi anni	" 920.000.000.000

ESERCIZIO 1 9 8 9

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 150.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 150.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti pe i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 5 APRILE 1985, N.118 - ART. 3/6c

Intervento in favore delle aree ad alta tensione abitativa

L'art.3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n.12, convertito nella legge 5 aprile 1985, n.118, recante interventi a favore delle aree ad alta tensione abitativa, prevede allo scopo un onere di lire 1.750 miliardi a carico del bilancio statale da ripartirsi in lire 150 miliardi nel 1985, 750 miliardi nel 1986 e 850 miliardi nel 1987.

L'autorizzazione complessiva del capitolo 7820, gestito dalla Direzione Generale del Tesoro, è di lire 940 miliardi di cui lire 100 miliardi per il 1986, lire 520 miliardi per il 1987, lire 170 miliardi per il 1988, lire 50 miliardi per il 1989 e lire 100 miliardi per il 1990.

I trasferimenti vengono effettuati a favore della Cassa Depositi e Prestiti e accreditati ad un conto corrente che la medesima intrattiene presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	940.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.88	"	790.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.88	"	790.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.88	"	790.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1989 ed i successivi anni	"	150.000.000.000

ESERCIZIO 1989

a) impegni assunti nei primi sei mesi	"	50.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	50.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

LEGGE 3 OTTOBRE 1985, N.526 - ART.6

Programma triennale di interventi relativi al piano decennale della grande viabilità.

L'art.6 della legge 3.10.1985, n.526 autorizza la spesa di lire 4.875 miliardi per l'esecuzione, da parte dell'A.N.A.S., di un piano triennale di interventi nel campo della viabilità, sulla base del piano decennale di cui alla delibera del CIPE del 28 marzo 1985.

Detta spesa, inizialmente prevista per il triennio 1985-87, è stata ripartita in ragione di lire 275 miliardi per l'anno 1985, di lire 2.100 miliardi per l'anno 1986 e di lire 2.500 miliardi per l'anno 1987, rimodulati con la legge 910/86 in ragione di lire 1.500 miliardi per l'anno 1987 e lire 1.000 miliardi per l'anno 1989 e questi ultimi rimodulati con la legge 67/88 in ragione di lire 500 miliardi per l'anno 1989 e di lire 500 miliardi per l'anno 1990.

L'art.13, comma 13° della legge finanziaria 1986, nel quadro della politica dei trasporti ha autorizzato l'ulteriore spesa di lire 2.200 miliardi ai fini dell'attuazione del programma triennale di interventi, di cui all'art.6 della legge 3 ottobre 1985, n. 526.

L'ammontare complessivo della spesa è stato ripartito in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1986, di lire 100 miliardi nell'anno 1987 e lire 2.000 miliardi nell'anno 1988, rimodulati con la legge 67/88 in lire 800 miliardi per l'anno 1988 e lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

La finanziaria del 1989 ha fatto slittare le autorizzazioni di spesa per il 1989 (lire 600 miliardi) assegnate con la legge finanziaria 1986 all'anno 1991. Il successivo D.L. 545/88 concernente disposizioni in materia di finanza pubblica ha ridotto gli stanziamenti previsti per il 1989 di lire 250 miliardi.

Le somme vengono erogate, nei limiti annuali fissati, su richiesta presentata dall'A.N.A.S. in base alle proprie esigenze, ed accreditate ad un conto che la medesima intrattiene presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 6.825.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1988	" 4.875.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.1988	" 4.875.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.1988	" 4.075.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1989 ed i successivi anni	" 1.950.000.000.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESERCIZIO 1989

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	---
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	---
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	800.000.000.000

LEGGE 29 GENNAIO 1986, N.26 - ART.1-6a

Incentivi per il rilancio dell'economia delle Province di Trieste e Gorizia

La legge 29 gennaio 1986 n.26 recante agevolazioni per il rilancio dell'economia nelle province di Trieste e Gorizia ha disposto, all'art.6 lett.a), l'aumento della dotazione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e Gorizia, costituito con la legge 18 ottobre 1955 n.908, per la somma complessiva di L.100 miliardi di cui lire 10 miliardi per il 1985, lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988 e lire 30 miliardi per il 1989, finalizzato ad incentivare la produzione industriale, la ricerca scientifica e tecnologica nonché le attività portuali ed i trasporti.

La legge finanziaria 11 marzo 1988 n.67, con l'art.25 - 2° comma, ha disposto un nuovo apporto per complessive lire 45 miliardi da ripartire in ragione di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 a favore della "gestione separata" del suddetto Fondo di rotazione, prevista dall'art.2 della legge 30 aprile 1976 n.198 e destinata a promuovere iniziative economiche su tutto il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Le autorizzazioni di spesa del bilancio del Ministero del Tesoro di cui alla legge 29/1/86 n.26 affluiscono al c/c infruttifero aperto presso la Tesoreria Centrale denominato "Fondo di rotazione per Trieste e Gorizia - legge 18 ottobre 1955, n.908.

Quelle di cui alla legge finanziaria 11/3/88, n.67, affluiscono al c/c infruttifero, denominato "Gestioni speciali" di cui alla legge 30/4/1976, n.198 ed alla legge 29/5/1976, n.336.

I finanziamenti deliberati da un apposito Comitato sono amministrati dalle Casse di Risparmio di Trieste e Gorizia, di Udine e Pordenone, dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia in conformità a convenzioni stipulate, ai sensi dell'art.5 della legge n.908 del 18/10/55 tra questo Ministero, il Comitato del FRIE ed i predetti istituti.

Le delibere assunte dal FRIE in merito alle concessioni di finanziamenti ed alle eventuali modifiche vengono inviate a questo Ministero che esprime il proprio parere in merito all'ulteriore corso.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Inoltre il Ministero del Tesoro somministra i fondi agli Istituti gestori, a valere sui conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria Centrale sopra menzionati.

L'onere derivante dalle sopraelencate norme legislative, pur facendo carico ad un unico capitolo di spesa (8166), è connesso alle gestioni finanziarie costituite nell'ambito del detto Fondo di rotazione.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 100.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.88	" 70.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.88	" 70.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.88	" 70.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1989 ed i successivi anni	" 30.000.000.000

ESERCIZIO 1 9 8 9

a) impegni assunti nei primi sei mesi	" 30.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 30.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 29 GENNAIO 1986, N.26 - ART. 7

Incentivi per il rilancio dell'economia delle Province di Trieste e Gorizia

L'art. 7, comma 1°, della legge 26/86 ha attribuito al "Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste", di cui al DPR 102/78, un fondo di dotazione di L. 5 miliardi per l'anno 1985, incrementato di L. 10 miliardi per l'anno 1986, di L. 29 miliardi per l'anno 1987, di L. 26 miliardi per l'anno 1988 e di L. 15 miliardi per l'anno 1989.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	85.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.88	"	70.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.88	"	70.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.88	"	70.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1989 ed i successivi anni	"	15.000.000.000

ESERCIZIO 1989

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	15.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	15.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N.44, DI CONVERSIONE DEL D.L. 30 DICEMBRE 1985, N.786.

Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.

In attuazione della summenzionata legge, è stato istituito presso la Cassa DD.PP. un fondo con contabilità separata per le erogazioni di agevolazioni finanziarie alle società o cooperative di produzione di lavoro, costituite prevalentemente da giovani, operanti nelle sedi di territori meridionali.

L'ammontare della spesa prevista, pari a lire 2.200 miliardi, è stata ripartita, annualmente, in ragione di lire 120 miliardi nel 1985, 600 miliardi nel 1986, 700 miliardi nel 1987 e 780 miliardi nel 1988.

Le autorizzazioni di spesa destinate al bilancio del Ministero del Tesoro trovano collocazione nel capitolo 7830. Il pagamento a favore della Cassa Depositi e Prestiti avviene mediante accredito al conto corrente 20117 che la Cassa medesima intrattiene con il Tesoro, presso la Tesoreria centrale.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 2.200.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.88	" 2.200.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.88	" 2.200.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.88	" 2.200.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1989 ed i successivi anni	" ---

LEGGE 1 MARZO 1986, N.64 - ART.1 E 18

Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno

L'art.1 - comma 1 - della legge 1° marzo 1986, n.64 prevede che l'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di cui all'art.1 del T.U. approvato con D.P.R. 6.3.1978, n.218, ha durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993 con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali è destinato agli interventi indicati all'art.1 della legge 1° dicembre 1983, n.651, un apporto annuale non inferiore a 10.000 miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria per il 1985.

Il suddetto importo di lire 120.000 miliardi è comprensivo della quota occorrente allo sgravio contributivo previsto dall'art.59 del T.U. approvato con D.P.R. 6.3.1978, n.218, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza massima di 30.000 miliardi. Del predetto apporto la quota relativa al quadriennio 1985-1988 è determinata in lire 42.000 miliardi, comprensivi, per ciascuno degli anni 1985 e 1986, dell'assegnazione annua di lire 5.000 miliardi disposta per i medesimi anni dall'art.4, primo comma, della legge 1° dicembre 1983, n.651, nonché dell'importo di lire 120 miliardi a copertura degli oneri derivanti dalla attuazione, a titolo di anticipazione nell'anno 1985, degli interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile per il triennio 1986-1988 e dell'importo di lire 3.300 miliardi per l'anno 1987 e di lire 580 miliardi per l'anno 1988 di cui al D.L. 1° marzo 1985, n.44, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 1985, n.155, ed al differimento a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985 degli sgravi contributivi di cui all'art.59 del predetto testo unico. La maggiore somma di lire 28.000 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero del Tesoro nel periodo 1985-1989 in aggiunta alle somme già stanziare ai sensi delle precedenti disposizioni legislative riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Le relative quote restano determinate in lire 100 miliardi per l'anno 1985, in lire 8.900 miliardi per l'anno 1986, in lire 6.000 miliardi per l'anno 1987, in lire 12.500 miliardi per l'anno 1988 ed in lire 500 miliardi per l'anno 1989, ivi compreso il fabbisogno connesso all'attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno relativo al triennio 1986-1988, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987 e di lire 1.080 miliardi per l'anno 1988.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dall'anno 1988 sono stati stralciati lire 1.750 miliardi in ragione di lire 350 miliardi annui dal 1988 al 1992 per adempimenti art.15/52c legge 67/1988; 20 miliardi per adempimenti art.30/2c legge 67/1988; 50 miliardi con legge Bilancio 1988 (L. 79/88); 40 miliardi per adempimenti D.L. 536/1987 convertito in legge 48/1988; 1.044 miliardi con legge assestamento Bilancio 1988 (L. 348/1988) per adempimenti legge 80/1984; 320 miliardi per adempimenti D.L. 166/1989; 100 miliardi con D.M. 115703 del 9/3/1989.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro affluiscono al capitolo 7759 le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi 651/83 e 64/86 più volte rimodulate dalle leggi finanziarie (Tabella A).

A norma dell'art.2, ultimo comma, della legge 8 agosto 1969, n.160, gli stanziamenti a favore dell'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno sono versati dal Tesoro a rate trimestrali uguali anticipate, mediante accreditamento al conto corrente n.189 in essere presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

Sulla disponibilità dell'esercizio finanziario 1988 di questo Ministero sono stati effettuati impegni e pagamenti per lire 2.238.300 milioni. La differenza (lire 40 miliardi) sono residui non impegnati.

A tutto il 1988 sono stati impegnati e pagati lire 17.408.300 milioni.

Nell'anno 1989, entro il primo semestre, sono stati effettuati impegni e pagamenti per lire 2.910 miliardi. Si prevede l'erogazione, nei successivi sei mesi, di lire 1.100 miliardi.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 11 APRILE 1986, N.113.

Piano straordinario per l'occupazione giovanile.

L'art.1 della legge 11 aprile 1986, n.113 prevede l'attuazione, negli anni 1986 e 1987, di un piano straordinario di interesse nazionale per l'inserimento in attività lavorative di 40.000 giovani - di cui almeno 20.000 nei territori di cui all'art.1 del T.U. approvato con D.P.R. 6.3.1978, n.218.

L'art.3 della suddetta legge, dispone che per ciascun lavoratore assunto, entro il 31.12.1988 con il contratto di formazione e lavoro di cui all'art.3 del decreto-legge 30.10.1984, n.726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19.12.1984, n.863, al di fuori dei casi previsti dall'art.1 della presente legge, e occupato nei territori di cui all'art.1 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6.3.1978, n.218, in aggiunta ai lavoratori occupati alla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso ai datori di lavori il contributo di cui al primo e al secondo periodo del comma 6 dell'art.1 della legge stessa.

Il successivo art.4 dispone che per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei benefici di cui al precedente art.3 è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di lire 622 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del Tesoro in ragione di lire 80 miliardi per l'anno 1986, di lire 242 miliardi per l'anno 1987 e di lire 300 miliardi per l'anno 1988.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	622.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.88	"	622.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.88	"	622.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.88	"	622.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1989 ed i successivi anni	"	---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N.752 - ART.3/2c

Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura

La legge 8 novembre 1986 n.752 prevede, tra l'altro, al fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo, all'art.3 - 2° comma, uno stanziamento, per gli interventi nel settore agricolo e forestale alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, di L. 300 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990, comprensivo della somma annua di L. 50 miliardi da ripartire fra gli enti di cui al comma 1 del citato art.3, sulla base delle concessioni contributive dagli stessi effettuate entro il 31 dicembre 1985 sui mutui contratti in applicazione dell'art.18 della legge 27 dicembre 1977, n.984.

Al riparto delle somme stanziare in bilancio fra gli enti destinatari provvede il CIPE entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'art.13 della legge 16 maggio 1970, n.281. Il Ministero del Tesoro, con proprio decreto, autorizza il pagamento della somma complessiva secondo il riparto effettuato dal CIPE (Capitolo 7746).

a) autorizzazioni complessive	Lit. 250.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.88	" 150.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.88	" 150.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.88	" 150.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1989 ed i successivi anni	" 100.000.000.000

ESERCIZIO 1989

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 50.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 50.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N.752 - ART. 5

Legge pluriennale per l'attuazione di interventi
programmati in agricoltura

Il I comma dell'art.5 della citata legge autorizza il finanziamento degli interventi previsti dal regolamento CEE n.797/85, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, e dagli altri Regolamenti Comunitari in materia di azioni strutturali.

A tale finanziamento è destinata la somma complessiva di Lit.2.500 miliardi da ripartirsi negli anni 1986/1990 rispettivamente in miliardi 450, 475, 500, 525 e 550.

Le succitate somme vengono versate sul c/c infruttifero n.769/24110 appositamente istituito presso la Tesoreria Centrale dello Stato e denominato Min. Tesoro L.752/86 art.5.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 2.500.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.88	" 1.425.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.88	" 1.425.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.88	" 1.425.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1989 ed i successivi anni	" 1.075.000.000.000

ESERCIZIO 1989

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 525.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 525.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" /
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" /

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, N.910 (art.7, comma 15)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)

La legge finanziaria 1987 ha assegnato all'ANAS un contributo straordinario di lire 6.700 miliardi per gli anni 1987-1990.

Il predetto contributo è così ripartito:

- a) lire 1.600 miliardi, di cui 120 nel 1987, 500 nel 1988, 580 nel 1989, 400 nel 1990, da destinare ad un fondo da istituire nel bilancio di previsione dell'ANAS per l'accelerata realizzazione di interventi di completamento od avvio di opere autostradali già programmati e parzialmente finanziati ai sensi delle leggi 12 agosto 1982, n.531, e 3 ottobre 1985, n.526, con priorità per l'accesso e l'attraversamento delle aree metropolitane;
- b) lire 2.000 miliardi, nelle regioni del Mezzogiorno e nel Lazio, di cui 120 nel 1987, 500 nel 1988, 780 nel 1989 e 600 nel 1990, da destinare ai fabbisogni già indicati dall'ANAS come assolutamente indispensabile per il completamento della funzionalità dei lotti delle aree di priorità del programma triennale di cui alla legge 3 ottobre 1985, n.526, e ad interventi di viabilità statale previsti nel piano decennale, con priorità per gli itinerari interregionali, nonché alla definitiva conclusione dei programmi 1979-1981 e del piano stralcio 1982-1987;
- c) lire 1.500 miliardi, di cui 120 nel 1987, 380 nel 1988, 500 nel 1989 e 500 nel 1990, da destinare alle finalità di cui alla precedente lettera b) nelle altre regioni del centro-nord;
- d) lire 1.000 miliardi, di cui 300 nel 1987, 300 nel 1988, 220 nel 1989 e 180 nel 1990, da destinare all'ammodernamento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione, anche straordinaria, dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;
- e) lire 600 miliardi, di cui 20 nel 1987, 80 nel 1988, 200 nel 1989 e 300 nel 1990 in attuazione dell'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n.531.

A seguito della rimodulazione operata dalla legge finanziaria 1989 (Allegato A) la spesa avrà termine nel 1991.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le somme relative a carico dei capitoli 7839, 7840, 7841 e 7842 del bilancio del Ministero del Tesoro, vengono trasferite all'ANAS, su richiesta della stessa in base alle proprie esigenze, nei limiti annuali fissati, ed accreditate al conto che l'ANAS intrattiene con la Tesoreria Centrale dello Stato.

Alla data del 31.12.1988 sono stati effettuati impegni e pagamenti regolarmente, secondo le autorizzazioni stabilite, su tutti i capitoli.

Nel corso dell'esercizio 1988 sono stati pagati anche lire 300 miliardi di residui propri sul capitolo 7841.

Per l'anno 1989 le autorizzazioni di spesa relative ai capitoli 7839 e 7841 sono state ridotte, per effetto del D.L. 30.12.1988, n.545, rispettivamente da lire 580 miliardi a lire 530.069.698.000 e da lire 220 miliardi a lire 29 miliardi.

Per l'esercizio 1989 sono previsti, per il secondo semestre, impegni e pagamenti così distinti:

cap. 7839	lire 530.069.698.000
cap. 7840	lire 80.000.000.000
cap. 7841	lire 29.000.000.000
cap. 7842	lire 200.000.000.000

LEGGE 19 NOVEMBRE 1987, N.470 - ART.4/18°c

Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1988

La legge 19 novembre 1987 n.470, di conversione del D.L. 19 settembre 1987 n.384, all'art.4 - 18° comma stabilisce la somma di L. 140 miliardi destinata ad integrare il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981 n.590. Di detto importo lire 100 miliardi sono posti a carico del Fondo stesso (cap.8317 Ministero Tesoro) e suddivisi in lire 10 miliardi per l'anno 1987 e lire 90 miliardi per l'anno 1988. Le rimanenti lire 40 miliardi sono poste a carico del Fondo per la protezione civile.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 100.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.88	" 100.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.88	" 100.000.000.000
d) pagamenti assunti a tutto il 31.12.88	" 100.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1989 ed i successivi anni	" ---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 11 MARZO 1988, N.67 - ART.15/1c

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

Con l'art.15, 1° comma della legge 11.3.1988 n.67 il Ministero del Tesoro è stato autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI per l'ulteriore aumento del capitale sociale della GEPI s.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n.184, la somma di lire 105 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

autorizzazioni complessive	Lit. 315.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1988	" 105.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.1988	" 105.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.1988	" 105.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1989	"
ed i successivi anni	" 210.000.000.000

ESERCIZIO 1989

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 105.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 105.000.000.000
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	"
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	"

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 10 AGOSTO 1988, N.357

Assegnazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

L'art. 1 della legge 10 agosto 1988, n.357 autorizza l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a realizzare negli anni 1987-1991 un piano per la ristrutturazione e l'ammodernamento dei propri impianti e strutture.

A tal fine è assegnato alla stessa Amministrazione un finanziamento di Lire 130 miliardi, in ragione di Lire 20 miliardi per il 1987, di Lire 20 miliardi per il 1988, di lire 30 miliardi per il 1989, di Lire 45 miliardi per il 1990 e di Lire 15 miliardi per il 1991.

Le autorizzazioni di spesa sono state assegnate sul Cap. 7863 del bilancio del Ministero del Tesoro.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 130.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1988	" 40.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.1988	" 40.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.1988	" 40.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1989 ed i successivi anni	" 90.000.000.000

E S E R C I Z I O 1 9 8 9

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 30.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 30.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" /
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" /

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

- Legge 16 ottobre 1975, n. 492
- Legge 16 ottobre 1975, n. 493
- Leggi 29 maggio 1976, n. 336; 8 agosto 1977, n. 546;
11 novembre 1982, n. 828 e 1 dicembre 1986, n.
879, art. 1, 1° e 2° comma
- D.P.R. 2 ottobre 1978, n.705; Legge 22 dicembre 1982,
n. 960 e Legge 22 dicembre 1986, n.910, art. 7,
14° comma
- Legge 28 febbraio 1986, n. 41
- Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, 14° comma
- Legge 26 settembre 1981, n. 536
- Legge 11 novembre 1982, n. 828 art. 10
- Legge 2 maggio 1983, n. 156 art. 1 2° comma
- Legge 29 dicembre 1984, n. 798; Legge 22 dicembre 1986,
n. 910, art. 7, 1° comma
- Legge 1 dicembre 1986, n. 879, artt. 5,9,23,24,29,33
- Legge 27 marzo 1987, n. 120
- Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, 5° comma
- Legge 29 dicembre 1987, n. 545

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

LEGGI	INTERVENTI	CAPITOLI
- L. 16.10.1975, N.492 di conversione del D.L. 13.8.1975, N.376 (artt.14,15 e 16)) Provedimenti per il) rilancio dell'economia	8782 (art.14)
- L. 16.10.1975, N.493 di conversione del D.L. 13.8.1975, N.377 (artt.9,10/I c. e 10/ V.c.)		8781 (art.15)
		8783 (art.16)
- L. 29.5.1976, N.336 di conversione del D.L. 13.5.1976, N.227) Provvidenze per le popola-) zioni dei Comuni della) Regione Friuli V.G. colpiti) dal terremoto del maggio) 1976	8784 (art.9)
- L. 8.8.1977, N.546		8785 (art.10/Ic.)
- L. 11.11.1982, N.828 art.1, 1° c.) Opere per la realizzazione) della zona franca industriale) e ristrutturazione dell'Ente) per la zona industriale di) Trieste	8786
- L. 1° 12.1986, N.879 art.1, 1° e 2° c.		8787
- D.P.R. 2.10.1978, N.705) Completamento delle ope-) re di adduzione collega-) te all'invaso di Ridra-) coli ecc.	
- L. 22.12.1982, N.960		8788
- L. 22.12.1986, N.910 art.7, 14° c.		
- L. 28.2.1986, N. 41 art. 13, 9° comma		8777
- L. 11.3.1988, N.67 art. 17, 14° c.		

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- | | | | |
|--------------------------|---|------------------------------|------|
| - L. 25.9.1981, N.536 |) | | |
| di conversione del D.L. |) | Interventi a favore di | |
| 28.7.1981, N. 397, e |) | alcune zone della | |
| successive modificazioni |) | Sicilia occidentale | 8778 |
| ed integrazioni |) | colpite da eventi | |
| |) | sismici | |
| |) | Ulteriori provvedimenti per | |
| |) | il completamento dell'opera | |
| |) | di ricostruzione e di | |
| |) | sviluppo delle zone della | |
| - L. 11.11.1982, N.828 |) | Regione Friuli- V.G. colpite | 8809 |
| art. 10 |) | dal terremoto del 1976 e | |
| |) | e delle zone terremotate | |
| |) | della Regione Marche | |
| |) | | |
| |) | | |
| |) | | |
| |) | | |
| |) | Provvidenze in favore della | |
| - L. 2.5.1983, N.155 |) | popolazione di Ancona | 8797 |
| artt. 1, 2° c. |) | colpita dal movimento | |
| |) | franso del 13 dicembre 1982 | |
| |) | | |
| |) | | |
| - L. 29.12.1984, N.798 |) | Nuovi interventi per | |
| artt. 2 e 5, 1° c. |) | la salvaguardia di | 8812 |
| - L.22.12.1986, N.910 |) | Venezia | |
| art.7, 1° c. |) | | |
| |) | | |
| - L. 11.3.1988, n. 67 |) | | |
| art. 17, 12° c. |) | | |

LEGGI 16 OTTOBRE 1975, NN. 492 E 493 DI CONVERSIONE DEI DD.LL. 13 AGOSTO 1975, NN. 376 E 377.

Provvedimenti per il rilancio dell'economia

Nell'agosto del 1975, il Governo adottava due decreti legge, noti con il nome di "pacchetti La Malfa", recanti provvedimenti di carattere anticongiunturale per il rilancio dell'economia e riguardanti numerosi settori d'intervento.

Le sfere di azione di quei decreti sono rispettivamente definibili nei seguenti termini:

- la prima concerne le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche;
- la seconda attiene ai settori dell'industria, dell'agricoltura, del Mezzogiorno e dei trasporti.

Il relativo impegno finanziario assunto dallo Stato - tenuto conto anche dello sviluppo pluriennale di alcune particolari spese autorizzate nella forma del limite d'impegno - ammonta a complessive lire 6.400 miliardi circa (nell'ordine, rispettivamente, di lire 3.125 miliardi e di lire 3.270,5 miliardi per ciascuno dei due decreti), destinate a consentire, in quei settori, l'attuazione di interventi sia di diretta competenza statale, sia di competenza regionale.

Tra questi ultimi, giova in particolare considerare quelli di seguito elencati, da realizzare dalle Regioni nel quadro dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281 e finanziati dal Tesoro sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con la stato di realizzazione dei programmi di intervento regionale, ai sensi degli artt. 21 e 20, rispettivamente, dei due decreti in discorso.

Legge 16 ottobre 1975, n. 492 di conversione del D.L. 13 agosto 1975, n. 376

- art. 14: opere di edilizia ospedaliera

La complessiva spesa di lire 600 miliardi, destinata al completamento di opere di edilizia ospedaliera, venne dal CIPE ripartita tra le Regioni con la delibera del 30 marzo 1976. Su tale somma, al 31.12.1979, è risultata complessivamente non utilizzata la quota di lire 290 miliardi, che è stata portata ad aumento del Fondo Sanitario Nazionale per interventi in conto capitale, ai sensi dell'art. 51 della legge nu

mero 933, e quindi iscritta nello stato di previsione del Ministero del Bilancio (ai sensi dell'art. 3 della legge 30.4.1980, n. 149).

- art. 15: contributi speciali alle Regioni

L'autorizzazione di spesa di lire 100 miliardi, finalizzata alla concessione alle Regioni di contributi speciali, ai sensi dell'art. 12 della legge 16.5.1970, n. 281, venne ripartita dal CIPE con delibera del 23 dicembre 1975 e destinata al finanziamento di progetti regionali relativi ai settori prioritari indicati dalla legge (opere igienico sanitarie, asili nido e scuole materne) oppure, in mancanza, di progetti alternativi rientranti nelle priorità indicate dalle rispettive Regioni.

-art. 16: finanziamento delle opere di competenza regionale

La complessiva somma di lire 100 miliardi, ripartita tra le Regioni con la delibera del CIPE del 23 dicembre 1975, venne finalizzata al finanziamento di progetti regionali, con priorità per quelli relativi a opere igienico-sanitarie, dei trasporti, dell'agricoltura e dell'edilizia.

Legge 16 ottobre 1975, n. 493 di conversione del D.L. 13 agosto 1975, n. 377

- art. 9: Irrigazione

A tale settore fu destinata la somma di lire 255 miliardi, affidandosi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il compito di individuare le opere da finanziare, distinguendole in opere di carattere regionale ed opere di carattere interregionale o nazionale.

Quell'Amministrazione provvedeva a tale individuazione, ripartendo la complessiva autorizzazione di spesa in lire 126,2 miliardi per le opere da realizzare a cura dello Stato e in lire 128,8 miliardi per quelle regionali.

Questa ultima somma veniva ripartita tra le Regioni - con appositi provvedimenti adottati dal predetto Dicastero dell'agricoltura, prevalentemente nei primi mesi dell'anno 1976 - per consentire alle stesse di provvedere all'attuazione degli interventi di competenza nel quadro dei rispettivi programmi regionali.

- art. 10 (1° e 2° comma): interventi per la zootecnia

Veniva autorizzata la complessiva spesa di lire 200 miliardi per avviare un organico programma di interventi per il potenziamento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, in attesa del "quadrifoglio" allora in corso di predisposizione.

Tale somma venne ripartita dal CIPE con delibera del 24 ottobre 1975 e destinata per lire 40 miliardi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per lire 160 miliardi alle Regioni.

- art. 10-quinques: forestazione

L'autorizzazione di spesa di lire 20 miliardi, destinata all'attuazione di un programma di interventi straordinari diretti ad incrementare la produzione legnosa, mediante l'esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento, venne ripartita dal CIPE con delibera dell'8 giugno 1976 e destinata per lire 5 miliardi ad interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per lire 15 miliardi alle Regioni.

Si allega la situazione contabile a tutto il 31 dicembre 1985 nonché, per la gestione 1986, la situazione al 30 giugno 1986, concernente gli interventi di cui sopra.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 14 OGGETTO: EDILIZIA OSPEDALIERA (Cap. 3782/ TESORO)

Autorizzazione spesa complessiva lire 600,000 miliardi (di cui:
 a) lire 310 miliardi gestiti dal Ministero del Tesoro e b) lire 290 miliardi gestiti dal ministero del Bilancio e della P.E.)

GESTIONE 1976-1988 Situazione a tutto il 31 dicembre 1988

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	23,388	12,117	12,117	-	-
BASILICATA	13,788	13,788	13,788	-	-
CALABRIA	31,708	7,926	7,926	-	-
CAMPANIA	57,190	14,297	14,297	-	-
EMILIA ROM.	33,278	28,324	28,324	-	-
FRIULI V.G.	10,007	2,501	2,501	-	-
LAZIO	50,267	12,566	12,566	-	-
LIGURIA	13,493	3,374	3,374	-	-
LOMBARDIA	63,996	46,999	46,999	-	-
MARCHE	19,025	16,756	16,756	-	-
MOLISE	15,010	13,752	11,660	-	2,092
PIEMONTE	35,024	14,162	14,162	-	-
PUGLIA	46,485	25,621	19,057	-	6,564
SARDEGNA	26,471	18,617	18,617	-	-
SICILIA	66,906	16,726	16,726	-	-
TOSCANA	30,078	17,873	17,873	-	-
UMBRIA	6,516	6,516	6,516	-	-
VALLE AOSTA	3,142	3,142	3,142	-	-
VENETO	36,013	16,733	16,733	-	-
SCLZANO	9,660	9,660	9,660	-	-
TRENTO	8,550	8,550	8,550	-	-
Totale	600,000	310,000	301,344	-	8,656

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 15 OGGETTO: CONTRIBUTI SPECIALI (Cap. 5731/ TESORO)

Autorizzazione spesa complessiva lire 100,000 miliardi

GESTIONE 1976-1988 Situazione a tutto il 31 dicembre 1988

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	4,584	4,584	4,584	-	-
BASILICATA	4,710	4,710	4,710	-	-
CALABRIA	6,352	6,352	4,959	-	1,693
CAMPANIA	11,159	11,159	11,159	-	-
EMILIA ROM.	3,996	3,996	3,996	-	-
FRIULI V.G.	2,137	2,137	2,137	-	-
LAZIO	6,992	6,992	2,372	-	4,620
LIGURIA	2,399	2,399	1,200	-	1,199
LOMBARDIA	6,299	6,299	6,299	-	-
MARCHE	3,014	3,014	3,014	-	-
MOLISE	3,577	3,577	3,577	-	-
PIEMONTE	4,269	4,269	-	-	4,269
PUGLIA	3,922	3,922	5,390	-	3,532
SARDEGNA	5,508	5,508	5,508	-	-
SICILIA	10,366	10,366	6,169	-	4,697
TOSCANA	3,659	3,659	3,659	-	-
UMBRIA	2,488	2,488	2,488	-	-
VALLE AOSTA	1,479	1,479	1,479	-	-
VENETO	4,055	4,055	1,300	-	2,755
BOLZANO	1,610	1,610	1,610	-	-
TRENTO	1,425	1,425	1,425	-	-
Totale	100,000	100,000	77,035		22,965

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 15 COSTITUZIONE CONTRIBUTI SPECIALI (Cap. 3731/ TESORO)

Autorizzazione spesa complessiva lire 100,000 miliardi

COSTITUZIONE 1989

Situazione al 30 giugno 1989

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE D I P S	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					
Totale	-		=	-	-

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 16 **OGGETTO: COMPLETAMENTO OPERE (Cap. 3723/ TESORO)
REGIONALI**

Autorizzazione spesa complessiva lire 100,000 miliardi

GESTIONE 1976- 1988 Situazione a tutto il 31 dicembre 1988

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PARENTI
ABRUZZO	4,534	4,534	4,584	-	-
BASILICATA	4,710	4,710	4,058	-	0,552
CALABRIA	6,352	6,352	5,970	-	0,882
CAMPANIA	11,159	11,159	9,142	-	2,017
EMILIA ROM.	3,996	3,996	3,996	-	-
FRIULI V.G.	2,137	2,137	1,742	-	0,395
LAZIO	6,992	6,992	5,096	-	1,396
LIGURIA	2,399	2,399	2,399	-	-
LOMBARDIA	6,299	6,299	6,299	-	-
MARCHE	3,014	3,014	3,014	-	-
MOLISE	3,577	3,577	3,577	-	-
PIEMONTE	4,269	4,269	-	-	4,269
PUGLIA	3,922	3,922	5,426	-	3,496
SARDEGNA	5,508	5,508	5,508	-	-
SICILIA	10,366	10,366	10,097	-	0,769
TOSCANA	3,659	3,659	3,545	-	0,114
UMBRIA	2,438	2,438	2,473	-	0,015
VALLE AOSTA	1,479	1,479	1,479	-	-
VENETO	4,055	4,055	2,027	-	2,028
BOLZANO	1,610	1,610	1,610	-	-
TRENTO	1,425	1,425	1,425	-	-
Totale	100,000	100,000	83,457	-	16,533

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 16 CREDITO COMPLETAMENTO OPERE (Cap. 1743/TEGRO)
REGIONALI

Autorizzazione spesa complessiva lire 100,000 miliardi

GESTIONE 1989

Situazione al 30 giugno 1989

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	REPARTIZIONE D I C E	IMPEGNI	PAGAMENTI (1)	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO			0,222		
BASILICATA			-		
CALABRIA			0,003		
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					
Totale			0,225		

(1) Pagamenti conseguenti alla restituzione di residui perenti sulla competenza dell'anno 1989 e a fronte dei quali è stato preso il relativo impegno

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 9 OGGETTO: IRRIGAZIONE (Cap. 3784/ TESORO)

Autorizzazione spesa complessiva lire 128.311 miliardi

GESTIONE 1976-1988 Situazione a tutto il 31 dicembre 1988

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE L. I. P. E.	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERMANENTI
ABRUZZO	5,205	5,205	5,205	-	-
BASILICATA	3,350	3,350	3,350	-	-
CALABRIA	10,000	10,000	9,159	-	0,841
CAMPANIA	3,463	3,463	3,463	-	-
EMILIA ROM.	3,931	3,931	3,931	-	-
FRIULI V.G.	5,000	5,000	4,681	-	0,319
LAZIO	10,000	10,000	0,095	-	9,905
LIGURIA	1,500	1,500	1,500	-	-
LOMBARDIA	7,336	7,336	7,336	-	-
MARCHE	2,053	2,053	2,053	-	-
MOLISE	0,763	0,763	0,720	-	0,043
PIEMONTE	0,600	0,600	0,240	-	0,360
PUGLIA	3,324	3,324	-	-	3,324
SARDEGNA	0,500	0,500	3,169	-	1,332
SICILIA	12,000	12,000	12,000	-	-
TOSCANA	2,130	2,130	1,597	-	0,533
UMBRIA	3,200	3,200	3,200	-	-
VALLE AOSTA	-	-	-	-	-
VENETO	22,212	22,212	22,212	-	-
BOLZANO	4,105	4,105	4,105	-	-
TRENTO	3,634	3,634	3,634	-	-
Totale	128,311	128,811	107,154	-	21,657

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 9 CREDITO IRRIGAZIONE (Cap. 3792/ TESORO)

Autorizzazione spesa complessiva lire 128,811 miliardi

GESTIONE 1989 Situazione al 30 giugno 1989

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	INDICINE	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					
Totale			=		

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 10 1° C. — ~~OGGETTO~~ ZOOTECNIA

Cap. 3735/TIZONO

Autorizzazione spesa complessiva lire 160,000 miliardi

GESTIONE 1976- 1988 Situazione a tutto il 31 dicembre 1988

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C. C. D. E.	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	9,543	9,543	9,543	-	-
BASILICATA	6,175	6,175	4,949	-	1,226
CALABRIA	4,535	4,535	2,595	-	5,940
CAMPANIA	13,592	13,592	14,429	-	4,163
EMILIA ROM.	10,332	10,332	10,332	-	-
FRIULI V.G.	2,475	2,475	2,475	-	-
LAZIO	7,866	7,866	-	-	7,866
LIGURIA	0,677	0,677	0,662	-	0,015
LOMBARDIA	13,078	13,078	13,078	-	-
MARCHE	5,324	5,324	5,824	-	-
MOLISE	3,539	3,539	2,059	-	1,480
PIEMONTE	9,493	9,493	-	-	9,493
PUGLIA	9,709	9,709	2,427	-	7,282
SARDEGNA	15,507	15,507	14,154	-	1,353
SICILIA	17,638	17,638	12,994	-	4,644
TOSCANA	4,676	4,676	4,676	-	-
UMBRIA	2,333	2,333	2,333	-	-
VALLE AOSTA	0,322	0,322	0,322	-	-
VENETO	3,830	3,830	6,838	-	1,992
BOLZANO	2,576	2,576	2,576	-	-
TRENTO	2,280	2,280	2,280	-	-
Totale	160,000	160,000	114,545	-	45,454

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 10, 1° c. OGGETTO: ZOOTECNIA

(CAP. 3795/TECRO)

Autorizzazione spesa complessiva lire 160,000 miliardi

GESTIONE 1989

Situazione al 30 giugno 1989

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P F	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESTOVI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					
Totale		=	=		

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 10 **OGGETTO: FORESTAZIONE -** (Cap. 3792/ TESORO)
 quinquies

Autorizzazione spesa complessiva lire 15,000 miliardi

GESTIONE 1976-1983 Situazione a tutto il 31 dicembre 1988

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PARENTI
ABRUZZO	0,700	0,700	0,700	-	-
BASILICATA	0,400	0,400	0,400	-	-
CALABRIA	1,500	1,500	1,500	-	-
CAMPANIA	0,600	0,600	-	-	0,600
EMILIA ROM.	1,400	1,400	1,400	-	-
FRIULI V.G.	0,400	0,400	0,098	-	0,302
LAZIO	0,650	0,650	-	-	0,650
LIGURIA	0,200	0,200	0,200	-	-
LOMBARDIA	1,400	1,400	1,400	-	-
MARCHE	0,500	0,500	0,500	-	-
MOLISE	0,500	0,500	0,176	-	0,324
PIEMONTE	0,443	0,443	0,200	-	0,243
PUGLIA	1,000	1,000	0,927	-	0,073
SARDEGNA	1,500	1,500	0,559	-	0,941
SICILIA	1,900	1,900	1,900	-	-
TOSCANA	0,550	0,550	0,550	-	-
UMBRIA	0,300	0,300	0,300	-	-
VALLE AOSTA	0,150	0,150	0,150	-	-
VENETO	0,300	0,300	0,300	-	-
BOLZANO	0,322	0,322	0,322	-	-
TRENTO	0,285	0,285	0,285	-	-
Totale	15,000	15,000	11,867	-	3,133

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 10, 1° c. OGGETTO: FORESTAZIONE

(CAP. 8792/TESORO)

Autorizzazione spesa complessiva lire 15,000 miliardi

GESTIONE 1989

Situazione al 30 giugno 1989

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					
Totale		-	=		

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In applicazione del quarto comma dell'art. 15 della legge n. 468 del 1978, come sostituito dal secondo comma dell'art. 9 della legge 23 agosto 1988, n. 362, si segnala che le somme ancora disponibili a valere sugli stanziamenti recati dalle predette leggi n. 492/75 e n. 493/75, seppure siano trascorsi ben oltre cinque anni dalla loro entrata in vigore, devono rimanere a disposizione delle Regioni in ragione della circostanza che gli interventi sono finanziati da questo Ministero sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione dei programmi di intervento regionale, ai sensi degli artt. 21 e 20, rispettivamente, delle leggi in discorso.

Le Regioni, avendo a suo tempo adottato gli atti di impegno, registrano tuttora tra i residui attivi le quote residuali loro spettanti, attivando le richieste di pagamento al perfezionarsi dei singoli stati di avanzamento delle opere.

Peraltro sembra opportuno segnalare che la utilizzazione in termini di cassa, rispetto alle somme a suo tempo ripartite dal CIPE, fa registrare, al termine del primo semestre 1989, le seguenti percentuali:

Legge 492/75:

- art. 14: 97%
- art. 15: 77%
- art. 16: 83%

Legge 493/75:

- art. 9: 83%
- art. 10, comma 1: 72%
- art. 10, comma 5: 79%

LEGGE 29 MAGGIO 1976, N. 336, DI CONVERSIONE DEL D.L. 13 MAGGIO 1976, N. 227 - LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 546 - LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828

Provvidenze per le popolazioni dei Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976

L'art. 1 del D.L. n. 227 ha assegnato un contributo speciale di lire 200 miliardi per l'anno 1976 alla Regione Friuli-Venezia Giulia per avviare la ricostruzione dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976. Tale somma iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro (cap. 8786) è stata interamente impegnata e pagata.

La legge di conversione n. 336 ha successivamente assegnato un ulteriore contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1976, di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1995 e lire 10 miliardi per il 1996, destinato alla concessione di contributi in conto interessi.

La legge n. 546/'77 ha concesso un ulteriore contributo di lire 375 miliardi per il 1977 e di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981 nonché un contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1977, di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1996 e di lire 10 miliardi per il 1977 in aggiunta a quello già previsto con la legge n. 336/'76.

Con la legge 11 novembre 1983, n. 828, art. 1, 1° comma, è stato provveduto ad assegnare un ulteriore contributo di lire 1.550 miliardi, di cui lire 220 miliardi per l'anno 1982. Con legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983) è stato ripartito il residuo intervento in ragione di lire 130 miliardi per il 1983, di lire 570 miliardi per il 1984 e di lire 630 miliardi per l'anno 1985.

L'art. 1, 2° comma, della citata legge n. 828/83 ha assegnato, altresì, un ulteriore contributo speciale in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002.

Con la legge 1° dicembre 1986, n. 879, articolo 1, infine, sono stati assegnati ulteriori contributi speciali alla regione Friuli Venezia Giulia per le finalità di cui trattasi per l'importo complessivo di lire 1.175 miliardi. Più in particolare con il 1° comma del

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

predetto articolo 1 è stato previsto un contributo speciale di lire 835 miliardi per il periodo 1986-1990, per provvedere alle esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, di cui lire 75 miliardi per il 1986, lire 100 miliardi per il 1987 e lire 190 miliardi per il 1988, da utilizzare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle leggi n. 546/'77 e n. 828/'82 sopra citate; con il 2° comma dello stesso articolo 1 sono stati, poi, assegnati ulteriori contributi speciali per il residuo importo complessivo di lire 340 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi annui per il periodo 1987-1996 e di lire 7 miliardi annui per il periodo 1987-2006.

CAPITOLO 8786 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	4.760,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1988	
a) Impegni assunti	4.290,00
b) Pagamenti eseguiti	4.290,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1989	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

CAPITOLO 8787 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	1.340,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1988	
a) Impegni assunti	594,00
b) Pagamenti eseguiti	594,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1989	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

D.P.R. 2 OTTOBRE 1978, N. 705 E LEGGE 22 DICEMBRE 1982, N. 960

Opere per la realizzazione della zona franca industriale e ristrutturazione dell'ente per la zona industriale di Trieste

Con riferimento all'art. 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, il citato D.P.R. n. 705, all'art. 1, ha autorizzato la spesa complessiva di lire 60 miliardi a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia in ragione di lire 1 miliardo nell'anno 1979, di lire 20 miliardi nell'anno 1980 e di lire 39 miliardi nell'anno 1981.

Con il successivo art. 2, il predetto D.P.R. ha disposto che l'erogazione delle somme autorizzate è subordinata alla richiesta, da parte della Regione stessa, dei fabbisogni in relazione alle effettive esigenze e che l'autorizzazione del medesimo contributo avverrà sentiti gli enti locali, singoli ed associati, che siano territorialmente interessati.

Con l'art. 1 della legge 22 dicembre 1982, n. 960, è stato assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo di lire 250 miliardi nel quadriennio 1982-1985 allo scopo di provvedere, tra l'altro, all'attuazione delle iniziative già previste o da prevedere per il raggiungimento delle finalità della legge 14 marzo 1977, n. 73.

Per effetto dell'art. 5 della stessa legge l'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1 del predetto D.P.R. n. 705 è stata ridotta di lire 39 miliardi, prevedendone il relativo versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata mediante utilizzazione, per pari importo, delle disponibilità esistenti sul capitolo 8788/Tesoro, e la successiva riassegnazione agli stati di previsione dei Ministeri interessati per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione della legge 960 per l'anno 1982.

L'articolo 7, 14° comma, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, inoltre, nell'autorizzare l'ulteriore spesa di lire 400 miliardi nel quadriennio 1987-1990 per il completamento degli interventi di cui agli artt. 1 e 2 della predetta legge n. 960/'82, ha assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia il contributo speciale di complessive lire 170 miliardi, in ragione di lire 61 miliardi per il 1987, di lire 53 miliardi per il 1988, di lire 18 miliardi per

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il 1989 e di lire 38 miliardi per il 1990.

CAPITOLO 8788 - TESORO

(importi in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	480,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1988	
a) Impegni assunti	424,00
b) Pagamenti eseguiti	364,00
c) Residui	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1989	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N.41

Completamento delle opere di adduzione collegate all'invaso di Ridracoli e finalizzate allo approvvigionamento idropotabile delle zone a più alta intensità turistica della costa Adriatica

L'articolo 13, comma 9, della Legge 28 febbraio 1986, n.41 (Legge finanziaria 1986), per gli interventi sopra evidenziati, ha autorizzato la spesa complessiva di lire 30 miliardi, da assegnare alla Regione Emilia-Romagna in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.

Con la legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), articolo 17, comma 14, è stata autorizzata, per le medesime finalità, l'ulteriore spesa di complessive lire 40 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1988, di lire 20 miliardi per l'anno 1989 e di lire 10 miliardi per l'anno 1990.

CAPITOLO 8777 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	70
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1988	
a) Impegni assunti	20
b) Pagamenti eseguiti	20
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1989	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 26 SETTEMBRE 1981, N. 536 DI CONVERSIONE DEL D.L. 28 LUGLIO 1981, N. 397, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici

L'art. 13 della legge n. 536/'81 ha assegnato alla Regione Sicilia un contributo speciale di lire 104 miliardi, per il triennio 1981-1983, in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1981, di lire 30,5 miliardi per l'anno 1982 e di lire 53,5 miliardi per l'anno 1983, che la Regione stessa provvederà a trasferire ai Comuni di Mazara del Vallo, Marsala, Petrosino, Campobello di Mazara e Castelvetro per tutte le finalità indicate nella legge medesima.

La legge 13 agosto 1984, n. 462, articoli dall'1 al 7, ha successivamente modificato ed integrato la predetta legge n. 536/'81, ed in particolare l'art. 4 con il quale vengono concessi contributi in favore di alcune categorie di soggetti titolari del diritto di proprietà di unità immobiliari danneggiati dagli eventi sismici del giugno 1981 nei Comuni ivi indicati, determinando in lire 5 miliardi l'onere relativo da finanziare tramite la Regione Sicilia.

Con legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 11, 12° comma, (Legge finanziaria 1985) è stato provveduto a rifinanziare la legge n. 536/'81 per l'importo complessivo di lire 75 miliardi, in ragione di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1985-1987, al fine di consentire l'espletamento delle opere a totale carico dello Stato nonché la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone della Sicilia occidentale sopra richiamate, ai sensi dell'art. 19-bis della stessa legge n. 536.

Con la legge 22 dicembre 1986, n. 910, articolo 6, 4° comma, (legge finanziaria 1987), ai sensi dell'articolo 19-bis sopra richiamato, è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 per il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone in questione.

Infine, con la legge 11 marzo 1988, N. 67 (legge finanziaria 1988), articolo 17, comma 6, è stata autorizzata, per le sopra richiamate formalità, l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

CAPITOLO 8778 - TESORO

(importi in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	264,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1988	
a) Impegni assunti	224,00
b) Pagamenti eseguiti	224,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1989	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828

Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche

Con l'articolo 10 della legge in esame è stato assegnato un contributo speciale di lire 300 miliardi alla Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 50 dello statuto speciale, da destinare alla realizzazione di progetti organici di sviluppo.

Il medesimo articolo 10 ha determinato in lire 32,5 miliardi la quota del predetto contributo per l'anno finanziario 1983, mentre con le leggi finanziarie dei successivi anni è stato provveduto ad individuare, volta per volta, nell'ambito della residua autorizzazione di spesa di lire 267,5 miliardi, gli importi da iscrivere nel bilancio statale. Più in particolare le singole autorizzazioni di spesa, a partire dal 1984, sono state così determinate:

<u>anno</u>	<u>lire (in miliardi)</u>
1984	42,5
1985	52,5
1986	82,5
1987	52,5
1988	2,5
1989	2,5
1989 e seg.	32,5

CAPITOLO 8809 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	300,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1988	
a) Impegni assunti	265,00
b) Pagamenti eseguiti	265,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONI AL 30 GIUGNO 1989	-
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 2 MAGGIO 1983, N. 156

Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982

Il 2° comma dell'articolo 1 della legge di cui trattasi, ha assegnato alla Regione Marche un contributo speciale di lire 40 miliardi per la concessione di contributi pluriennali, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002.

CAPITOLO 3797 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	40,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1982	
a) Impegni assunti	12,00
b) Pagamenti eseguiti	12,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1989	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 29 DICEMBRE 1984, N. 798

Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia

Scopo della legge è quello di autorizzare l'attuazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, per un onere complessivo di lire 600 miliardi ripartito in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986.

L'art. 2 della stessa legge n. 798/'84, nel ripartire lo stanziamento complessivo di cui sopra tra i vari interventi ha individuato, alla lettera b), in lire 80 miliardi la somma da attribuire alla Regione Veneto per gli interventi di propria competenza nel triennio considerato.

Il successivo art. 5, 1° comma, ha poi individuato l'utilizzazione del predetto importo di lire 80 miliardi finalizzandolo ai seguenti interventi:

INTERVENTI	(in miliardi di lire)			TOTALE
	1984	1985	1986	
a) Esecuzione e completamento da parte dei comuni di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge 171/73 di opere di approvigionamento idrico, igienico-sanitario ec.	19	49	-	68
b) Opere di ristrutturazione dell'Ospedale Civile di SS. Giovanni e Paolo	5	5	2	12
totale	24	54	2	80

L'articolo 7, 1° comma, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), ha poi autorizzato l'ulteriore spesa di lire 700 miliardi per il periodo 1987-1989 per il proseguimento

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

degli interventi di cui trattasi. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il ministro dei lavori pubblici, in relazione a quanto previsto dallo stesso articolo 7 di cui sopra, è stata poi individuata, tra l'altro, in complessive lire 175 miliardi la quota della predetta autorizzazione di spesa da destinare al finanziamento degli interventi di competenza della Regione Veneto, previsti dall'articolo 5 della legge n. 798/'84 sopra citata, in ragione di lire 25 miliardi per il 1987 e di lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988-1989.

L'art. 17, comma 12, dalla legge 11 marzo 1988, n. 67 (L.F. 1988), per le stesse finalità sopra richiamate, ha autorizzato l'ulteriore spesa di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 300 miliardi per l'anno 1989 e di lire 400 miliardi per l'anno 1990, nell'ambito della quale, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, è stata poi individuata, tra l'altro, in complessive lire 300 miliardi la quota della predetta anticipazione da destinare alla Regione Veneto per gli interventi di propria competenza per la Salvaguardia di Venezia, in ragione di lire 35,5 miliardi per l'anno 1988, di lire 110 miliardi per l'anno 1989 e di lire 154,5 miliardi per l'anno 1990.

La legge finanziaria 1989 (tab. A), rimodulando l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 67/88, ha fatto slittare all'anno 1991, tra l'altro, la quota di lire 110 miliardi relativa all'anno 1989.

CAPITOLO 8812 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	555,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1988	
a) Impegni assunti	180,00
b) Pagamenti eseguiti	180,00
c) Residui stanziamento	35,5
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1989	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 1° DICEMBRE 1986, N.879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della Regione Marche colpite da calamità

a) articolo 5

con l'articolo in questione è stata autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per la concessione di un contributo speciale a favore della regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al Centro di riferimento oncologico di Ariano, ai fini del completamento della dotazione strumentale e della qualificazione scientifica del Centro per il coordinamento dell'attività complessiva di prevenzione, cura e riabilitazione nella lotta ai tumori nell'area regionale.

Il medesimo articolo 5 ha determinato in lire 1 miliardo la quota del predetto contributo per gli anni 1987 e 1988; lo stesso importo è stato poi confermato per l'anno 1989 dalla legge 24.12.'88, n. 541 (L.F. '89 - tab. A).

CAPITOLO 9796 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	12,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1988	
a) Impegni assunti	2,00
b) Pagamenti eseguiti	2,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1989	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

b) articolo 9

L'articolo in questione ha assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia un contributo straordinario di complessive lire 30 miliardi,

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

da ripartire nel periodo 1987-1991, dei quali lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, ai fini, tra l'altro, della realizzazione di aree attrezzate turistico-commerciali di supporto alla grande viabilità ordinaria nel Gemonese, nel Canal del Ferro - Val Canale.

Con legge finanziaria 1989 (tab. A) è stata poi modulata la restante quota di lire 20 miliardi in ragione di lire 7 miliardi per gli anni 1989 e 1990 e di lire 6 miliardi per l'anno 1991.

CAPITOLO 8798 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	30,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1988	
a) Impegni assunti	10,00
b) Pagamenti eseguiti	10,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1989	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

c) articolo 23

con il 1° comma dell'articolo in esame è stata concessa alla Regione Marche, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 16 maggio 1970, n.281, un contributo straordinario di complessive lire 35 miliardi per il periodo 1986-1990, di cui lire 2 miliardi per l'anno 1986, lire 4 miliardi per l'anno 1987 e lire 8 miliardi per l'anno 1988, per il completamento degli interventi relativi alla ricostruzione dei comuni della regione medesima colpiti dal terremoto del 1972.

Con legge finanziaria 1989 (tab. A) è stata determinata in lire 11 miliardi la quota del predetto contributo da assegnare alla Regione Marche per l'anno finanziario 1989.

CAPITOLO 8810 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	35,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1988	
a) Impegni assunti	14,00
b) Pagamenti eseguiti	14,00
c) Residui propri	-

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1989

- a) Impegni assunti
- b) Pagamenti eseguiti

d) articolo 24

con l'articolo 24 è stato concesso alla Regione Marche un contributo straordinario di lire 70 miliardi per il quinquennio 1987-1991, ai fini del completamento del ripristino e della riparazione di opere pubbliche e monumentali, dei complessi edilizi adibiti al culto e alla mensa dell'ERSU di Ancona, danneggiati dagli eventi sismici e dalla frana di Ancona del 13 settembre 1982, da destinare alle seguenti provincie:

- Prov. ANCONA	lire 15 miliardi
- Prov. MACERATA	lire 30 miliardi
- Prov. ASCOLI PICENO	lire 25 miliardi
	Totale
	lire 70 miliardi

Il 2° comma dell'articolo di cui sopra ha poi determinato in lire 5 miliardi quote del predetto contributo per ciascuno degli anni 1987 e 1988, mentre con legge finanziaria 1989 (tab. A) è stata determinata in lire 20 miliardi la quota da iscrivere in bilancio per gli anni 1989 - 1990 e 1991.

CAPITOLO 8799 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	70,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1988	
a) Impegni assunti	10,00
b) Pagamenti eseguiti	10,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1989	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e) articolo 29

il 2° comma dell'articolo 29 ha concesso alla Regione Marche il contributo di lire 65 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1987 e lire 39 miliardi per l'anno 1988, per il completamento delle opere di risanamento e recupero dell'area colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, finalizzando l'importo di lire 5 miliardi agli interventi urgenti di consolidamento della rupe e del centro storico di San Leo.

CAPITULO 8791 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	65,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1988	
a) Impegni assunti	49,00
b) Pagamenti eseguiti	49,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1989	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

Il successivo 3° comma dello stesso articolo 29 ha poi concesso alla regione Marche, ai sensi dell'art.12 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, un contributo straordinario di lire 20 miliardi in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni del quadriennio 1987-1990, per il completamento delle reti tecnologiche dell'acqua e del gas metano delle aree colpite dal movimento franoso del 13 dicembre 1982.

CAPITULO 8800 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	20,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1988	
a) Impegni assunti	10,00
b) Pagamenti eseguiti	10,00
c) Residui propri	-

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1989

- a) Impegni assunti
- b) Pagamenti eseguiti

f) articolo 33

con il primo comma dell'articolo di cui trattasi è stata autorizzata una spesa di complessive lire 10 miliardi per il periodo 1987-1989, di cui lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1987-1988, da assegnare alla regione Marche ai fini della realizzazione dell'asse attrezzato previsto nel piano regolatore generale di Ancona, e per l'acquisizione o la costruzione in altra sede degli immobili che insistono sulle aree interessate dall'opera stradale.

Con legge finanziaria 1989 (tab. A) è stato poi provveduto a confermare per l'anno finanziario 1989 l'iscrizione in bilancio della rimanente quota di lire 6 miliardi per le finalità suddette.

CAPITOLO 8815 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	10,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1988	
a) Impegni assunti	4,00
b) Pagamenti eseguiti	4,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1989	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 27 MARZO 1987, N. 120 DI CONVERSIONE DEL D.L. 26 GENNAIO 1987,
N. 8

Interventi in favore della Regione Siciliana per la ricostruzione e
riparazione edilizia nelle zone del Belice colpite dal terremoto del
1968.

Con l'art. 13-bis della legge in questione è stato provveduto, tra l'altro, ad assegnare alla Regione Siciliana un contributo ai fini del completamento degli interventi posti a carico dello Stato per la ricostruzione e la riparazione edilizia delle zone colpite dal sisma del 1968.

Il finanziamento in questione è assicurato dalle disponibilità recate dall'art. 6 della legge 22.12.1986, n. 910 che ha disposto una autorizzazione globale di lire 70 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

Nell'ambito di tale complessiva autorizzazione, l'intervento in favore della Regione Siciliana posto a carico dello stato di previsione del Ministero del Tesoro è stato determinato per gli anni 1987, 1988 e 1989 in ragione, rispettivamente, di lire 64,8 miliardi, di lire 74,8 miliardi e di lire 76,8 miliardi.

In relazione alle finalità sopra richiamate, inoltre, con l'art. 17, comma 5, della legge 11.3.1988, N. 67 (legge finanziaria 1988), è stato disposto l'ulteriore finanziamento di complessive lire 800 miliardi, ad incremento di quello già recato dalla citata L. 910/86, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 150 per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

La legge finanziaria 1989 (tab. A) ha poi individuato in lire 88 miliardi, lire 88 miliardi, lire 98 miliardi e lire 98 miliardi la quota dell'ulteriore autorizzazione di spesa recata dalla predetta legge 67/88 per gli anni, rispettivamente, 1989, 1990, 1991 e 1992, da destinare alla Regione Siciliana quale contributo per il completamento degli interventi di cui all'art. 13-bis della legge 120/87.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<u>CAPITOLO 8817 - TESORO</u>	(in miliardi di lire)
A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	682,4
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1988	
a) Impegni assunti	239,60
b) Pagamenti eseguiti	239,60
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1989	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 29 DICEMBRE 1987, N. 545

Disposizioni per il definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi.

Con l'articolo 1, comma 1, della legge di cui trattasi, è stato provveduto ad assegnare alla Regione Umbria, a completamento degli stanziamenti recati dalla legge 12 giugno 1984, n. 227, un contributo straordinario di lire 180 miliardi negli anni 1987 - 1990, in ragione di lire 55, 45, 40 e 40 miliardi, rispettivamente per gli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, da destinare agli interventi di definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, valutati in lire 115 miliardi e in lire 65 miliardi.

<u>CAPITOLO 8774 - TESORO</u>	(in miliardi di lire)
A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	180,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1988	
a) Impegni assunti	100,00
b) Pagamenti eseguiti	100,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1989	
a) Impegni assunti	40,00
b) Pagamenti eseguiti	40,00

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER SETTORI D'INTERVENTO E PER LEGGI

Premessa

1. Fondo finanziamento programmi regionali di sviluppo (art. 9, legge 281/70).

1.1 Agricoltura

Legge 9 maggio 1975, n. 153 (Art. 6, lett.a)
Legge 10 maggio 1976, n. 352 (Art. 15, lett. c)
Legge 1 luglio 1977, n. 403 (art. 2)
Legge 8 novembre 1986, n. 752
Legge 29 ottobre 1987, n. 440

1.2 Altri (vari)

Legge 10 maggio 1976, n. 261
Legge 11 novembre 1982, n. 828
Legge 1° dicembre 1986, n. 879

2. Sanità

Legge 23 dicembre 1978, n. 833

3. Interventi nelle zone colpite dal sisma 1980/81

Legge 14 maggio 1981, n. 219

4. Programmi Regioni Campania e Basilicata per eventi sismici (ex legge pro-terremotati)

Legge 18 aprile 1984, n. 80

5. Fondo investimenti ed occupazione 1983 (vari)

Legge 27 dicembre 1983, n. 130 (art. 21°)

6. Fondo investimenti ed occupazione 1984 (vari)

Legge 27 dicembre 1983, n. 730 (art. 37)

7. Fondo investimenti ed occupazione 1985 (vari)

Legge 22 dicembre 1984, n. 887 (art. 12)

8. Fondo investimenti ed occupazione 1986 (1987 e 88) (vari)

Legge finanziaria 67/88 (art. 17, 35° c.)

Fondo investimenti ed occupazione 1989 (vari).

Legge finanziaria 67/88 (art. 17, 31° c.)

PREMESSA

La finanza regionale di trasferimento per spese d'investimento, nel corrente esercizio 1989 comprende i seguenti fondi:

1. Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo 1989 (art. 9, L. 281/70), per l'importo di lire 2.611,3 mld.
2. Fondo per il finanziamento delle spese regionali di conto capitale per il Servizio Sanitario Nazionale 1989, (art. 51, L. 833/78) per l'importo

di lire 1.873,1 mld.

3. Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici - Fondo 1989 (legge 219/81 - art. 3), per l'importo di lire 2.264,328 mld.
4. Interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma Regioni Campania e Basilicata - L. 80/84 - relativi propri programmi di sviluppo (per la sola previsione di cassa di lire 5 mld per il 1989).
5. Fondo Investimenti ed Occupazione 1986-87-88. Investimenti di competenza regionale e statale (leggi finanziarie 41/86, art. 14, 910/86 e 67/88) - per l'importo complessivo per il triennio di lire 3.532,4 mld.
6. Fondo Investimenti ed Occupazione 1989 - Legge finanziaria 67/88, art. 17, 31° c. per lire 1.500 mld.
7. Fondo Investimenti ed occupazione - legge finanziaria 67/88 art. 17 e legge finanziaria 541/88 tab. D) lire 150 mld, per il 1989, da destinare a progetti già approvati dal CIPE, per sopperire a minori finanziamenti BEI.

1. ART. 9 DELLA LEGGE 281/70.

Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

L'art. 9 della legge 281/70 istituisce un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare è costituito, per l'esercizio 1989, come di seguito indicato:

- A) dall'importo di lire 1.054 mld (ridotto a lire 965,385.681 mld a seguito della variazione disposta con decreto ministeriale del Tesoro, per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto), relativo alla quota libera da vincoli di destinazione settoriale del fondo

programmi regionali di sviluppo. L'ammontare del fondo viene determinato dalla legge finanziaria per un arco temporale limitato ad un triennio. Attualmente è in corso di definizione la nuova legge sulla finanza regionale, che dovrebbe ridisciplinare le modalità di trasferimento sulla base di nuovi criteri, tesi a una razionalizzazione dei flussi di spesa che rispecchino le esigenze dei piani di sviluppo settoriali.

Al momento i coefficienti di riparto della quota indistinta del fondo regionale di sviluppo, si fondano sugli indicatori parametrici, quali, fra l'altro, la popolazione, la superficie, le condizioni economiche etc., rilevate in ciascuna Regione.

B) da un'ulteriore quota, con vincoli di destinazione settoriale, che affluisce al fondo regionale di sviluppo, secondo un'articolazione distinta per singola legge autorizzativa di spesa.

Enti destinatari delle risorse finanziarie del fondo regionale di sviluppo sono le Regioni (ad esclusione di quella del Trentino Alto Adige, per il quale subentrano direttamente le province autonome di Trento e Bolzano).

I criteri di ripartizione tra le Regioni delle quote di devoluzione sono annualmente determinati con deliberazione CIPE, sentita la Commissione Interregionale ex art. 13 della legge 281/70.

L'ammontare complessivo dell'ulteriore quota, pure afferente al fondo regionale di sviluppo, è di lire 1.375,3 mld. Quindi, complessivamente il fondo determinato con legge di bilancio ammonta a lire 2.429,3 mld. All'ammontare del fondo stabilito con legge di bilancio, vanno ad aggiungersi gli incrementi recati da decreti ministeriali del Tesoro per complessive lire 182 mld e, come sopra indicato, viene apportata una riduzione per ripiano disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto per complessive lire 88,6 mld. Pertanto, il fondo alla data del 30 giugno 1989 ammonta a lire 2.522,7 mld.

Svolte tali premesse in ordine all'articolazione del fondo programmi regionali di sviluppo, si rappresenta qui di seguito l'iter temporale dei trasferimenti effettuati dal Ministero del Bilancio per leggi autorizzative di spesa e per settori organici di intervento.

1.1 AGRICOLTURA

LEGGE 9 MAGGIO 1975, N. 153 - Art. 6, lett. a).

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura.

Venivano iscritti annualmente nello stato di previsione del Ministero del Bilancio le code relative alle autorizzazioni di spesa ex art. 6 lettera a) che reca limiti d'impegno complessivamente pari a lire 95 mld, di cui lire 10 mld per il 1974, lire 15 mld per il 1975, lire 20 mld per il 1976 e lire 25 mld per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978.

Le erogazioni delle annualità hanno luogo sulla base delle certificazioni regionali attestanti l'effettiva utilizzazione delle risorse di trasferimento per contributi sugli interessi per mutui attivati dagli operatori agricoli che realizzino piani di sviluppo aziendali, in coerenza con la direttiva CEE di natura strutturale n. 159/72.

A causa delle difficoltà nelle quali incorrono gli operatori agricoli nel realizzare i piani di sviluppo, determinate dal rispetto dei numerosi vincoli esistenti (per esempio il piano deve assicurare una occupazione agricola che usufruisca redditi comparabili per il settore industriale), si è avuta da parte delle Regioni una limitata utilizzazione delle rispettive quote di devoluzione a suo tempo impegnate. Pertanto, a partire dal 1987 a cura del Tesoro l'originario stanziamento è stato ridotto a lire 34,173 mld.

A fronte di una massa spendibile (in conto competenza ed in conto residui) più le perenzioni (risultanti al 31/12/1986), complessivamente pari a circa 666,7 mld nel corso del 1988 non è stata effettuata alcuna erogazione.

Alla data del 31 dicembre 1988 sono state accertate ulteriori perenzioni per lire 81,486 mld, di provenienza 1983, che vanno ad aggiungersi a quelle di provenienza 1979/82, già indicate nelle precedenti relazioni.

Nell'esercizio 1988, gli accreditamenti a favore delle Regioni che

hanno disposto anticipazioni, sono stati sospesi in attesa di una puntuale verifica della effettiva utilizzazione dei limiti d'impegno, anche alla luce della nuova normativa comunitaria, che proroga le decadute direttive comunitarie disciplinanti la materia socio-strutturale, su cui si fondano le leggi nazionali di recepimento 153/75 e 352/76.

In particolare, ai sensi dell'art. 33 del regolamento CEE 797/85, che dispone la cessazione "in toto" della direttiva 72/159 e degli articoli 4 e 17 della direttiva 75/268, viene fissata la data 30 settembre 1985, quale termine ultimo per gli operatori agricoli di avvalersi dei contributi per limiti d'impegno ex leggi 153/75 e 352/76. Nel corso dell'esercizio 1988, non essendo stata ultimata la fase istruttoria di competenza anche del Ministero dell'Agricoltura, al quale fanno capo le certificazioni regionali fino alle annualità 1976, non è stato possibile disporre i relativi pagamenti.

Per quanto attiene alla realizzazione dei programmi regionali d'intervento, cui sono finalizzate le risorse in discorso, è ragionevole presumere l'effettiva attuazione trattandosi di trasferimenti che avvengono sulla base delle anticipazioni già effettuate dalle Regioni a favore dei soggetti agricoli che hanno acceso mutui in attuazione di rispettivi piani.

LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 352 - Art. 15, lett. c).

Attuazione delle direttive comunitarie per l'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

Venivano iscritte, annualmente, nello stato di previsione del Ministero del Bilancio le "code" relative alle autorizzazioni di spesa ex art. 15 lett. c, che reca limiti d'impegno complessivamente pari a lire 8,5 mld, di cui lire 0,5 mld per il 1976, lire 1 mld per il 1977, lire 2 mld per il 1978, lire 2,5 mld per ciascuno degli esercizi 1979 e 1980.

Nel corso dell'esercizio 1988, a fronte di una massa spendibile (in conto competenza ed in conto residui) più le perenzioni (risultanti al 31.12.1986), complessivamente pari a lire 54,2 mld circa, non sono stati effettuati accreditamenti, in attesa della puntuale verifica già evidenziata relativamente ai limiti d'impegno ex art. 6 lett. a) della legge 153/75.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al 31.12.1988 sono state accertate ulteriori perenzioni per lire 8,353 mld di provenienza 1983, che vanno ad aggiungersi a quelle di provenienza 1982.

Anche per la presente legge si rileverebbe l'irrisorio utilizzo delle risorse in discorso, in ordine alle quali il Ministro del Tesoro, a partire dal 1987, ha disposto un taglio provvisorio ammontante a lire 5,368.348 mld, da estendere, eventualmente anche ai residui ed alle perenzioni accertate.

Anche se le risorse già trasferite ai sensi della presente legge risultano esigue, si è tuttavia verificata l'attivazione certa di una mole d'investimenti, in sincronia con i tempi di accreditamento, trattandosi di erogazioni vincolate.

LEGGE 1° LUGLIO 1977, N. 403 - Art. 2

Legge Marcora - Concorso interessi su mutui di miglioramento fondiario.

Autorizza un limite d'impegno per il 1977 pari a lire 30 mld, da finalizzare alla concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario, autorizzati dalle Regioni ed erogati dagli Enti esercenti il credito agrario.

All'erogazione della prima annualità ha provveduto il Ministero dell'Agricoltura, mentre le successive - confluite nel fondo regionale di sviluppo - sono state disposte dal Ministero del Bilancio.

Nel corso dell'esercizio 1988, non sono stati disposti accreditamenti in mancanza di un completo quadro di riferimento su base regionale, attestante gli effettivi fabbisogni.

In generale, va rilevato, che sebbene anche tali trasferimenti sono condizionati, essi tuttavia possono essere più facilmente attivati, se raffrontati alle risorse finanziarie di cui alle precedenti leggi 153/75 e 352/76; ciò evidentemente dipende dal fatto che i programmi degli operatori agricoli non sono vincolati a normative attuative di "rigide" disposizioni comunitarie.

* * *

Come per le altre risorse finanziarie per limiti d'impegno, ai citati trasferimenti corrispondono effettivi interventi in corso di realizzo.

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752

Interventi programmati in agricoltura.

Premessa

L'art. 1 di tale legge autorizza per il quinquennio 1986/1990 la spesa complessiva di lire 16.500 mld, per gli interventi programmati previsti, al fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica, nel settore agricolo e forestale.

Art. 3

A valere sulle disponibilità complessive autorizzate dalla legge, di cui al precedente articolo, l'art. 3 attribuisce alle Regioni, per la realizzazione dei rispettivi programmi, la somma complessiva di lire 8.500 mld, articolata nel sopra indicato arco quinquennale.

Dell'importo di lire 1.600 mld, autorizzato per il 1988 dal richiamato art. 3, la somma complessiva di lire 1.390 mld è confluita nel fondo regionale di sviluppo (CAP. 7081).

Il riparto della sopramenzionata somma, pari a lire 1.390 mld, è stato disposto dal CIPE, su proposta del Ministero dell'Agricoltura, sentita la Commissione Interregionale ex art. 13 della legge 281/70.

Il riparto è stato effettuato secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 e dall'art. 1, 5° comma, innovativi rispetto a quelli più rigidamente vincolanti settorialmente, di cui all'ex legge Quadrifoglio 984/77.

Del residuo importo 1988, pari a complessive lire 300 mld, lire 50 mld sono stanziati sull'apposito capitolo 7746 del Ministero del Tesoro, lire 250 mld, invece, sono iscritti sul cap. 7086 dello stato di previsione del

Ministero del Bilancio, per l'erogazione del concorso negli interessi su mutui quindicennali di miglioramento fondiario.

Tale disponibilità di lire 250 mld, è stata ripartita secondo i criteri di cui alla sopracitata normativa.

La disponibilità complessivamente iscritta nei succitati capitoli 7081 e 7086 è stata interamente erogata nel corso dell'88.

Per quanto attiene, infine, alla autorizzazione di spesa 1989, di complessive lire 1.540 mld, l'importo di lire 1.290 mld è confluito nel fondo regionale di sviluppo - Cap. 7081, al momento non ancora erogato per la mancata disponibilità di cassa, in quanto all'inizio del corrente esercizio la cassa autorizzata è stata decurtata, con decreto del Ministero del Tesoro, di lire 400 mld e stornata al cap. 7090. E' stato, invece, assunto l'impegno di lire 1.280,454 mld, inferiore allo stanziamento, in quanto la quota spettante alla Valle d'Aosta va in economia ai sensi della legge 40/89. L'importo di lire 250 mld è invece confluito nel capitolo 7086, ed è stato interamente impegnato ed erogato.

Art. 6

Destina la somma di lire 100 mld, per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990, per il finanziamento delle azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa. Al riparto provvede il CIPE, su proposta del Ministero dell'Agricoltura previa consultazione della Commissione di settore di cui all'art. 2 - comma 4° - istituita nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni.

Le autorizzazioni di spesa di lire 100 mld per ciascuno degli esercizi 1987 e 1988, sono stati erogati nel 2° semestre dell'esercizio 1988, sulla base delle integrazioni di cassa disposte con legge di assestamento 1988.

Quella relativa al 1989, pure di 100 mld, è stata erogata all'inizio dell'esercizio stesso.

LEGGE 29 OTTOBRE 1987, N. 440

Disposizioni integrative della legge 93/81, recante provvedimenti per lo

sviluppo della montagna.

All'art. 8 del decreto legge 359/87, convertito nella legge n. 440/87, viene autorizzata la spesa complessiva di lire 169 mld per l'88 e di lire 182 mld per l'89, che confluisce nel fondo regionale di sviluppo, per le esigenze di investimento nella montagna.

I sopraindicati stanziamenti sono stati ripartiti, negli anni passati, secondo coefficienti parametrici rispecchianti le entità regionali della popolazione montana e della relativa consistenza demografica, recepiti nei Decreti Interministeriali Bilancio-Agricoltura, che dispongono aggiornamenti dei coefficienti di cui alla tabella A allegata all'ex legge 93/81.

Per tale ripartizione è stata sentita la Commissione Interregionale, anche se non previsto dalla normativa della richiamata legge 93. Dell'importo di lire 169 mld per l'88, un acconto pari a lire 130 mld è stato erogato nel medesimo anno di iscrizione sulla base dei coefficienti utilizzati nel precedente esercizio 1987; il conguaglio di lire 39 mld è stato trasferito nel corrente esercizio 1989, sulla base di nuovi coefficienti parametrici recepiti con un ulteriore decreto interministeriale.

L'autorizzazione di spesa 1989, pari a lire 182 mld, stanziata sul fondo di sviluppo regionale è stata trasferita in corso d'anno utilizzando coefficienti parametrici di riparto, determinati sulla base delle situazioni territoriali e demografiche montane, su base regionale, pubblicata dall'UNCEM.

Nel fondo globale di parte conto capitale della legge finanziaria 1988 - parte Ministero del Bilancio - vengono previste iscrizioni in bilancio 1989/1990/1991 rispettivamente, di lire 182/196/210 miliardi di lire.

Anche per questa legge, come per la precedente, manca il necessario input regionale circa la mole degli investimenti attivati per lo sviluppo della montagna.

1.2. ALTRE LEGGI

LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 261.

Norme per il finanziamento delle popolazioni colpite da svariate calamità.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

All'art. 3 si prevede uno stanziamento complessivo di lire 60 mld a favore della regione Marche, ripartito nel periodo dal 1972 al 1996.

All'erogazione delle disponibilità, a partire dall'esercizio 1978, provvede il Ministero del Bilancio.

Le disponibilità già iscritte o ancora da iscrivere sul capitolo 7081 ammontano complessivamente a lire 51,5 mld.

Quelle stanziare a tutto il 30 giugno 1989, ammontanti a complessive lire 36 mld, sono state già trasferite alla regione Marche.

* * *

Manca il necessario input della regione Marche, ai fini della quantificazione degli investimenti in programma.

LEGGE 828/82Contributi alla Regione Marche.

Tale legge all'art. 21 - 4° comma - mette a disposizione della regione Marche la somma di lire 5 mld per il 1982, di lire 10 mld per ciascuno degli anni dal 1983 al 1990 e lire 15 mld per il 1991, da destinare al rifinanziamento degli interventi di ricostruzione, connessi agli eventi calamitosi di cui alle ex leggi 734/72 e 261/76.

. A tutto il 30 giugno 1988, sono state impegnate ed erogate lire 70 mld pari agli stanziamenti 83/89.

Mancano le necessarie informazioni della regione Marche ai fini della quantificazione degli investimenti attivati.

LEGGE 1° DICEMBRE 1986, N. 879Contributi alla Regione Marche.

L'art. 26, in aggiunta alle risorse finanziarie recate dalle due

precedenti leggi assegna alla regione Marche la somma di lire 5 mld per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996, per la concessione di mutui agevolati da erogare a cura degli Istituti di Credito Fondiario, secondo le procedure di cui alla legge 457/78.

Alla data del 30 giugno 1989 sono stati emessi titoli di spesa pari agli stanziamenti 1987/89, per complessive lire 15 mld.

2. LEGGE 833/78, Art. 51

Fondo per il finanziamento delle spese regionali in conto capitale per il servizio sanitario nazionale.

Il fondo, istituito dalla legge 833/78, relativo al servizio sanitario nazionale, viene quantificato, come noto, per un arco triennale dalla legge finanziaria.

Per quanto attiene alla procedura di accreditamento per il triennio 1985/87 si ricorda l'innovazione recata dalla legge finanziaria n. 887/84 che, all'art. 17, al fine di verificare l'effettiva utilizzazione delle assegnazioni, dispone che l'erogazione delle quote di conto capitale debba essere effettuata sulla base di programmi regionali opportunamente vagliati a livello di Comitato Interministeriale Sanità, Tesoro e Bilancio.

Parte dello stanziamento annuale viene scorporato dagli importi annualmente destinati alla manutenzione ed agli investimenti di innovazione e trasformazione, previsti dalle leggi finanziarie, per essere destinato alle esigenze degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, nonchè per interventi di competenza degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Relativamente a tali Istituti si fa presente che ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 193 del 19 maggio 1987 le somme deliberate dal CIPE ai sensi dell'art. 51 della legge 833/78 debbono essere trasferite direttamente agli Istituti stessi, anzichè alle rispettive Regioni.

Su tale capitolo nel decorso esercizio 1988 si è provveduto ad effettuare pagamenti per complessive lire 2.591,236.847 mld, di cui lire 1.384,972.545 mld in conto residui 85/87 e lire 1.206,264 mld in conto competenza. La scarsa utilizzazione della cassa autorizzata per gli esercizi 1985/87 è ascrivibile alla "lentezza" dello stato di realizzazione

dei programmi regionali.

I residui complessivi finali, accertati al 31.12.1988, assommano a lire 1.802,948 mld e sono inferiori a quelli accertati al 31.12.1987, che ammontavano a lire 2.681,929 mld. Tale diminuzione è discesa dall'accresciuto stato di realizzazione dei programmi regionali, che regola le procedure di erogazione fino al 31.12.1987.

A partire dall'esercizio 1988, essendo venuta meno l'efficacia della soprarichiamata normativa ex art. 17 e, quindi, dell'apposito Comitato Tecnico in precedenza istituito, i trasferimenti verranno effettuati senza alcun vincolo procedurale. Infatti, le delibere adottate dal CIPE, per il riparto delle assegnazioni 1988, non dispongono alcun condizionamento ai fini delle relative erogazioni.

Nel primo semestre 1988, non è stato possibile effettuare erogazioni in conto competenza, poichè, in tale periodo, il ritmo di smaltimento dell'imponente mole di residui al 31.12.1987 (lire 2.681,929 mld) è sensibilmente aumentato, a seguito degli sblocchi nel frattempo intervenuti, rispetto a quello rilevato negli anni precedenti. Pertanto, la limitata cassa, resasi disponibile, dopo i cennati pagamenti in conto residui, non ha reso possibile disporre il pagamento della quasi totale competenza 1988 (pari a 1800 mld) deliberata dal CIPE. La residuale di lire 506,6 mld al 31.12.1988 è stata erogata all'inizio del corrente esercizio 1989.

Relativamente allo stanziamento 1989, pari a lire 1.873,1 miliardi, - è stato deliberato dal CIPE l'importo di lire 1.664,6 mld, ed è stato possibile disporre un acconto pari a lire 1.204,5 mld, per la limitata cassa disponibile, in quanto all'inizio dell'esercizio è stata apportata con Decreto del Ministro del Tesoro una diminuzione pari a lire 400 mld e stornate al Cap. 7090.

Alle somme erogate relativamente al triennio di validità delle disposizioni ex art. 17 della legge 887/84, corrisponde l'attivazione di altrettanta mole di investimento, dato che i trasferimenti hanno luogo sulla base di programmi regionali puntualmente esaminati dall'apposito Comitato Tecnico che, ovviamente, esplica la sua attività limitatamente agli stanziamenti del triennio 1985-87.

3. LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici.

La disponibilità iscritta in bilancio ammonta, per il 1988, a lire 4,793 mld.

Per quanto attiene agli aspetti procedurali si fa rinvio alle precedenti relazioni. Si ricorda, comunque, che i soggetti destinatari delle risorse di trasferimento che residuano sul cap. 7500 (dopo gli storni alle Amministrazioni Centrali interessate alla realizzazione dei rispettivi programmi) sono le regioni Campania, Basilicata, Puglia e le rispettive province, comuni e comunità montane colpite dal sisma.

A seguito degli storni su capitoli di spesa delle Amministrazioni Centrali interessate ad analoghi interventi di rispettiva competenza, la consistenza del capitolo, per il 1988, si è ridotta a lire 4.241,875 mld.

I pagamenti effettuati assommano a lire 3.461 mld, dei quali lire 3.448 mld in conto competenza e lire 13 mld in conto residui pregressi, a fronte di una cassa autorizzata pari alla competenza.

Dei residui accertati a fine esercizio 1988, lire 332,5 mld sono di provenienza 1988 (dei quali ben 317 mld, sono stati "trasportati" all'esercizio 1989), mentre residui per lire 251,9 mld, di provenienza 1986 sono stati oggetto di annullamento nel primo semestre 1989, in attuazione della delibera CIPE del 2.5.1989.

Le economie al 31.12.88, pari a lire 10 mld, sono relative agli esercizi 1984 e 1985, e riguardano stanziamenti non utilizzati per le finalità ex art. 26 soprarichiamato.

Lo stanziamento 1989 ammonta a complessive lire 2.500 mld, ridotto in corso d'anno a lire 2.241,3 mld.

Nel primo semestre del corrente esercizio, si è provveduto al trasferimento dell'importo di lire 1.329,7 mld, pari al 50% delle spettanze di devoluzione 1989, assegnato a suo tempo con delibere CIPE dell'8.4.87 e del 12.4.88.

Si sottolinea, al riguardo, che a seguito della rimodulazione degli stanziamenti 1989, ridotti rispetto alle iniziali previsioni di spesa, l'importo complessivamente fissato dal CIPE, con le due richiamate delibere, è risultato superiore al nuovo stanziamento di bilancio.

Pertanto, lo scrivente ufficio, in attesa della necessaria rideterminazione del CIPE al riguardo ha provveduto al trasferimento parziale del 50%, riservandosi di erogare l'importo residuale in un momento successivo.

Poichè in data 2 maggio 1989, è intervenuta la occorrente deliberazione del CIPE in materia, l'ufficio è in condizioni di provvedere all'integrale trasferimento delle risorse nel corso del secondo semestre 1989.

Per quanto attiene all'attuazione degli interventi calamitosi, previsti dalla normativa in discorso, si fa rinvio all'apposita relazione semestrale predisposta dal Ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno, da inviare ai Presidenti delle Camere, ai sensi dell'art. 69 della legge in argomento.

4. LEGGE 80/84

Interventi previsti nei programmi regionali Campania, Basilicata per eventi calamitosi ex legge proterremotati.

Per l'utilizzazione delle autorizzazioni di spesa della legge 80/84, è stato istituito il capitolo 7089 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio, con una dotazione, per gli anni 1984/85/86/87 e 88 rispettivamente di lire 50 mld, 150 mld, 450 mld, 150 mld e 1094 mld.

Con precedenti deliberazioni CIPE, fra l'altro, vengono assegnate - nell'arco pluriennale 1984/87 - le somme di lire 640 mld e di lire 160 mld, rispettivamente, per il finanziamento dei programmi previsti dal citato articolo 5 presentati dalle regioni Campania e Basilicata.

Nel corso del 1988, non è stato possibile disporre ai trasferimenti dello stanziamento 1988 di lire 1094 mld. E' stato possibile procedere all'inizio del corrente esercizio 1989, all'impegno di lire 1.044 mld,

sulla base della relativa deliberazione CIPE, dopo gli opportuni chiarimenti circa la loro destinazione. Per il residuo importo 1988 di 50 mld, il CIPE ancora deve deliberare, mancando la proposta del Ministro per il Mezzogiorno.

Per quanto attiene, alle somme residuali 1987 di lire 80 mld, il relativo impegno è stato assunto nel corso dell'89, dopo puntuali chiarimenti circa la loro finalizzazione. Le erogazioni delle somme sopracitate sono subordinate alle ulteriori dotazioni di cassa, da recare con legge d'assestamento.

5. LEGGE 26 APRILE 1983 N. 130, Art. 21

Fondo investimenti ed occupazione 1983.

L'iter procedimentale inerente sia alla modalità di finanziamento agli Enti destinatari della spesa, sia alle variazioni di bilancio e connessa assunzione di impegni è stato ampiamente trattato nelle precedenti relazioni. In questa sede viene esposta la situazione gestionale intervenuta nell'esercizio 1988 e nei primi sei mesi del 1989.

Per ciò che riguarda il FIO 1983 (oggetto dell'apposito capitolo 7504), nel corso dell'esercizio 1988, non vi sono state erogazioni a valere sulle devoluzioni di lire 1.118 mld, in quanto alla data del 31.12.1985, si era già provveduto allo smaltimento integrale dei residui pregressi.

Sempre in corso d'anno 1988 si sono registrati afflussi BEI 1983 al capitolo 7090 del Ministero del Bilancio, relativi ai cofinanziamenti dei progetti regionali immediatamente eseguibili di importo complessivo pari a lire 87,780 mld, sia in termini di competenza che di cassa.

Alla data del 31.12.1988 sono stati trasferiti alle Regioni afflussi BEI per complessive lire 48,790 mld circa.

La somma residuale pari a lire 38,990 mld, non è stata possibile trasferirla, in quanto trattandosi di somme resesi libere dopo la totale copertura dei progetti interessati per tali afflussi BEI, vanno redistribuite a favore degli altri progetti non cofinanziati secondo un preciso piano di riparto, da predisporre a cura del Ministro del Bilancio

con proprio decreto. I relativi decreti di impegno sono ancora in corso di perfezionamento. Per quanto attiene al primo semestre dell'anno finanziario 1989, si sono registrati ulteriori afflussi BEI pari a lire 35,982 mld, a favore di taluni progetti cofinanziati per la loro ulteriore copertura finanziaria.

6. LEGGE 27 DICEMBRE 1983 N. 730, Art. 37

Fondo investimenti ed occupazione 1984.

Per quanto attiene al FIO 1984 esso ha costituito, come è noto, oggetto dell'apposito capitolo 7505, con una dotazione iniziale di lire 1.705 mld. Alla data del 31.12.1988, non risultavano residui.

Ad integrazione delle risorse FIO-Stato, l'art. 37 della legge finanziaria 730/83 autorizza il ricorso alla BEI, fino al controvalore dell'importo di lire 1.200 mld a fronte del quale sono stati concessi mutui BEI per complessive lire 1.141,486 mld.

Per quanto attiene ai cofinanziamenti BEI per i progetti regionali, sono affluite, nel 1988, al capitolo 7090, sia in termini di competenza che di cassa, risorse complessivamente pari a lire 68.166 mld, relativamente ai quali si sono registrati, al 31.12.1988, lire 34,24 mld di residui di stanziamento.

Trattandosi, come per i residui "FIO 1983", di "surplus" da finanziamento BEI, il piano di riparto, da predisporre ai sensi della deliberazione CIPE, è in corso di definizione.

7. LEGGE 22 DICEMBRE 1984 N. 887, Art. 12

Fondo investimenti ed occupazione 1985.

Per ciò che riguarda il FIO 1985, che ha costituito oggetto dell'apposito capitolo di spesa 7506, con uno stanziamento di bilancio per

il 1985, pari a lire 1.490 mld, al 31.12.1988 residuavano lire 0,032 mld andate in economia.

Nel corso del 1988, si sono verificati afflussi BEI per i progetti cofinanziati, pari a lire 356,320 mld, sia in termini di competenza che di cassa, dei quali è stato possibile erogare lire 347,82 mld, verificandosi un residuo di stanziamento pari a lire 8,49 mld per il quale sono in corso i necessari provvedimenti di cui alle analoghe risorse BEI per i precedenti "FIO" 83-84.

8. LEGGE 41/86, Art. 14

Fondo investimenti ed occupazione 1986 (87 e 88).

Il FIO 1986 ha costituito oggetto del capitolo composito 7507, con una dotazione originaria di lire 1.532,4 mld per l'esercizio 1986.

Tale disponibilità è stata incrementata dalle leggi finanziarie 910/86 e 67/88, per un importo complessivo di lire 3.532,4 mld.

Considerando che gli afflussi BEI autorizzati dalle leggi finanziarie 41/86, 910/86 e 67/88 ammontano a complessive lire 2.500 mld, le risorse a disposizione per il FIO 1986 ammontano a complessive lire 6.032,4 mld, dei quali una piccola quota va destinata per la copertura integrale dei progetti FIO 1984.

Con tali delibere, sono stati approvati importi progettuali per complessive lire 5.973,868 mld e sono stati posti a carico diretto dei fondi statali (pressochè pari alla prima assegnazione CIPE) progetti di competenza delle Amministrazioni Centrali per lire 1.067,347 mld e progetti di competenza delle Amministrazioni regionali per lire 2.406,521 mld.

In particolare, al punto 8 della delibera CIPE del 12 maggio 1988 - come prima fase applicativa - viene stabilito per i progetti di competenza delle Amministrazioni Centrali che importi pari ad un primo 50% della prima assegnazione disposta dal CIPE, vengano trasferiti dopo l'avvenuta pubblicazione dei bandi di gara, mentre il restante 50% va devoluto all'avvenuta apertura dei cantieri.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per il finanziamento dei progetti regionali, invece, il richiamato punto 8 stabilisce - sempre come prima fase applicativa - che l'erogazione del primo acconto pari al 15% della prima assegnazione avvenga in base all'avvenuta pubblicazione dei bandi di gara, mentre un secondo acconto del 15% va trasferito all'apertura dei cantieri.

Alla data del 30 agosto 1989 la situazione è la seguente:

Amministrazioni CentraliN. progetto

- Progetti approvati dal CIPE (considerata anche la numerosità dei sottoprogetti o lotti funzionali); 76
- Progetti per i quali sono state effettuate (o sono in corso) variazioni di bilancio pari solo al primo 50% della prima assegnazione; 37
- Progetti per i quali sono state effettuate (o sono in corso) variazioni di bilancio pari all'intera prima assegnazione; 36
- Progetti per i quali ancora non risultano state effettuate variazioni di bilancio sui capitoli di spesa interessati. 3

Regioni

- Progetti approvati dal CIPE (considerata anche la numerosità dei sottoprogetti o lotti funzionali); 217
- Progetti per i quali sono state disposte (o sono in corso) erogazioni a cura della Cassa Depositi e Prestiti per un primo acconto pari al 15% della prima assegnazione; 34
- Progetti per i quali sono state disposte (o sono in corso) erogazioni a cura della Cassa Depositi e Prestiti pari al 30% della prima assegnazione; 166

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Progetti per i quali non sono state disposte erogazioni, a cura della Cassa Depositi e Prestiti a favore delle Regioni interessate; 16
- Progetti revocati dal CIPE 1

Dei sedici progetti regionali, non ancora in regola con gli adempimenti previsti dal citato punto 8 della deliberazione CIPE, numero 11 appartengono al Mezzogiorno (in particolare alla Campania); il resto dei progetti appartiene al Centro-Nord.

9. LEGGE 67/88, Art. 16 - 35° c.**Fondo investimenti ed occupazione.**

La legge finanziaria 1988 - come modificata dalla finanziaria 1989 - ha, fra l'altro, autorizzato, all'art. 16 - 35° c., la spesa complessiva di lire 500 mld nell'arco del quadriennio 1988-91 (100 mld per l'88, 150 mld per ciascuno degli anni '89 e '90, 100 mld per il '91) per sopperire ai minori finanziamenti della BEI relativi a vari progetti FIO.

Per l'esercizio 1988, la indicata disponibilità di lire 100 mld è stata destinata, nel corso del medesimo esercizio, a favore dei soli progetti FIO 85 non cofinanziati di competenza delle Amministrazioni Centrali, secondo un piano di riparto che ha tenuto presenti sia le priorità socio-economiche delle opere, sia le effettive esigenze di ulteriori finanziamenti.

Nel corso del corrente esercizio 1989, inoltre, si è anche provveduto a redistribuire, sempre per i progetti FIO 1985 non cofinanziati di competenza delle Amministrazioni Centrali, le disponibilità 1989 pari a lire 150 mld.

LEGGE FINANZIARIA 67/88 (Art. 17, 31 c.) FIO 1989

L'art. 17 della legge 67/88 prevede un finanziamento diretto statale

per "progetti FIO 1989" per lire 2.000 mld. In aggiunta viene previsto il ricorso a mutui BEI per lire 1.500 mld.

A valere sulla sopraindicata autorizzazione di spesa, nel bilancio di previsione 1989 è stato iscritto uno stanziamento per il medesimo esercizio, di lire 1.700 mld, relativamente al quale in corso d'esercizio è stata apportata una riduzione, a cura del Tesoro, di lire 200 mld.

Alla data del 15 settembre 1989 è ancora in corso, presso il Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici, l'istruttoria per la scelta della "rosa" dei progetti da proporre, poi, per la deliberazione da parte del CIPE.